SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 giugno 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 138

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CCNL per il quadriennio 2002-2005 e per il biennio 2002-2003 relativo all'area dirigenziale dell'Enac; CCNL per il biennio economico 2004-2005 relativo all'area dirigenziale dell'Enac; Contratto collettivo nazionale di lavoro successivo al CCNL per il personale non dirigente dell'Enac, quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.

07A05149

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2007, n. **70.**

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, ed in particolare l'articolo 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

Ritenuta la necessità di procedere alla razionalizzazione dell'organizzazione degli organismi istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anteriormente al 4 luglio 2006;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 marzo 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Riordino di organismi

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare, per la durata indicata nel comma 2, i seguenti organismi istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) Comitato del patrimonio agroalimentare, istituito dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica, istituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1995, n. 220;

c) Osservatorio per l'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441;

d) Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, istituita dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

e) Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79;

f) il Nucleo di valutazione degli investimenti del Ministero, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compensi dei componenti degli organismi di cui al comma 1, sono ridotti del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Art. 2.

Riordino del Consiglio nazionale dell'agricoltura

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2005, n. 79, relativo al Consiglio nazionale dell'agricoltura, che è confermato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2.* Il Consiglio è presieduto dal Ministro ed è composto da un dirigente di prima fascia, con funzioni di vicepresidente e da dodici esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica nelle scienze agrarie, economiche, giuridiche e politiche e di comprovata esperienza professionale nei corrispondenti settori di attività.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «*4*. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento, nonché la ripartizione in classi, con i relativi ambiti di competenza.».

Art. 3.

Riordino degli altri organismi esistenti

1. Ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare i seguenti organismi, istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) Comitato gruppo tecnico di valutazione di rispondenza degli organismi di controllo DOP, IGP, e STG, istituito ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

b) Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, istituito dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

c) Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito dall'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

d) Comitato tecnico-scientifico nazionale per il sughero, istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

e) Commissione tecnica per la elaborazione delle proposte ai fini dell'adozione del piano assicurativo agricolo annuale, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

f) Commissione sementi, istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

g) Commissione per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

h) Osservatorio nazionale dell'agriturismo, istituito dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96;

i) Osservatorio per la cooperazione agricola, istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;

j) Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali, istituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

k) Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento dei centri di imballaggio delle uova da consumo, istituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 419;

l) Tavolo agroalimentare, istituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

m) Tavoli di filiera, istituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;

n) Tavolo azzurro, istituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

o) Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e mezzi tecnici di produzione, istituita dall'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

p) Comitato di coordinamento per il servizio di repressione frodi, istituito dall'articolo 45 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

q) Comitato Nazionale Italiano per il *Codex Alimentarius*, di cui all'articolo 4 della legge 27 marzo 2001, n. 122;

r) Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura, istituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

s) Commissione nazionale per il pioppo, istituita ai sensi della legge 3 dicembre 1962, n. 1799;

t) Comitato tecnico di cui all'articolo 4 del regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una più efficace operatività dell'azione istituzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

u) Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una più energica lotta alle frodi ed un migliore controllo del territorio;

v) Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, istituita dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.

2. Le spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1, sono ridotte del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Art. 4.

Disposizioni comuni

1. Gli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, i predetti organismi presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dei singoli organismi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti dei suddetti organismi possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata degli stessi. In caso di nomina di nuovi componenti, si tiene conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SANTAGATA, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 395

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, reca «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri».

— Si trascrive il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»:

«Art. 29 *(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi).* — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»:

«Art. 123 *(Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche)*. — 1. All'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui all'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma.

1-*bis*. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di vendita.

1-*ter*. È vietata la somministrazione agli animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici è consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

B) 2. È istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 28 del 1° febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalità di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili.

2-bis. È istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato da un contributo statale pari a lire quindici miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Il Fondo è finalizzato:

a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;

b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta.

C) 3-*bis*. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, possono essere equiparate ai sensi di legge alle attività agrituristiche di cui all'art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i princìpi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome.

3-*ter*. In deroga alle disposizioni vigenti è consentita ai produttori di prodotti a denominazione di origine protette (DOP), a indicazione geografica protette (IGP) e con attenzione di specificità (AS), cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al comma 8 dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole «la vendita diretta» sono inserite le seguenti: «anche per via telematica».

D) 4-*bis*. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonché di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attività del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che è soppresso.».

2. In sede di prima applicazione il primo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 1, lettera *A)*, del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

— Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 17 maggio 1995, n. 220, recante «Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico»:

«Art. 2 *(Comitato di valutazione degli organismi di controllo)*. — 1. È istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il Comitato di valutazione degli organismi di controllo, con il compito di esprimere pareri in merito all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli organismi di controllo di cui all'art. 3, e di revoca totale o parziale dei medesimi.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è formato da nove componenti, nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di cui tre scelti tra funzionari del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, tre funzionari designati rispettivamente dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del commercio con l'estero, tre designati dalla Conferenza dei Presidenti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.

3. Al fine di esprimere il parere previsto al comma 1, il Comitato è integrato di volta in volta con un rappresentante designato da ciascuna delle regioni e provincie autonome in cui il richiedente ha dichiarato di essere presente, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 6.

4. Il presidente ed il segretario del Comitato sono nominati tra i rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il segretario del Comitato cura l'invio ai componenti di cui ai commi 2 e 3 dell'ordine del giorno e della relativa documentazione.»

— Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante «Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura»:

«Art. 8 *(Osservatorio per l'imprenditorialità)*. — 1. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un Osservatorio per l'esame delle problematiche relative all'imprenditorialità giovanile in agricoltura e per il monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di cui sono chiamati a far parte anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e forestali e delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale. La partecipazione all'Osservatorio non comporta oneri per lo Stato e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.

— Si trascrive il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.»:

«Art. 3 *(Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura)*. — 1. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, è composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri:

a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura;

b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) un dirigente del Ministero della salute;

e) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

f) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze;

g) un dirigente del Ministero delle attività produttive;

h) un dirigente del Ministero della difesa;

i) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

j) un ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a Capitano di Vascello;

k) quindici dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

l) nove rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative;

m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;

n) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative;

o) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;

p) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

q) un rappresentante delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 del Consiglio;

r) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

s) un rappresentante della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

t) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM);

u) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La Commissione è chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità.

3. Il presidente può invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori regionali per la pesca e l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed esperti del settore.

4. La Commissione ha durata triennale ed è nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.»

— Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali»:

«Art. 5 *(Uffici di diretta collaborazione)*. — 1. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali.

2. L'Ufficio di Gabinetto promuove, con cadenza almeno mensile, azioni di coordinamento delle attività operative dei Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3.

3. Nell'àmbito del Gabinetto opera il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, composto di dieci addetti scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica, coordinato dal responsabile dei servizi informativi automatizzati, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Il Ministro determina, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'indennità spettante ai componenti del nucleo. L'Ufficio di Gabinetto si avvale del Nucleo per l'esercizio delle funzioni di indirizzo del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.). Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Alle dipendenze funzionali del Ministro opera il reparto specializzato Comando carabinieri politiche agricole, istituito presso il Ministero, che svolge controlli straordinari sulla erogazione e percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale repressione frodi, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

5. Il Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, può inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero, personale di supporto agli addetti del Ministero che svolgano l'incarico di esperti ai sensi dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.».

— La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali».

— Si trascrive il testo del comma 58 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

«58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali», come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 *(Consiglio nazionale dell'Agricoltura)*. — 1. Il Consiglio nazionale dell'Agricoltura è organo tecnico consultivo del Ministro ed ha il compito di svolgere attività di alta consulenza, di studio e ricerca.

2. Il Consiglio è presieduto dal Ministro ed è composto da un dirigente di prima fascia, con funzioni di vicepresidente e da dodici esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica nelle scienze agrarie, economiche, giuridiche e politiche e di comprovata esperienza professionale nei corrispondenti settori di attività.

3. I componenti del Consiglio sono nominati dal Ministro fra i docenti universitari, magistrati ordinari o amministrativi e equiparati, ricercatori di enti pubblici e privati, dirigenti di amministrazioni ed enti pubblici, organizzazioni internazionali e altri esperti, anche estranei alla Pubblica Amministrazione. Due componenti sono nominati su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico per una sola volta.

4. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento, nonché la ripartizione in classi, con i relativi ambiti di competenza.

5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero.

6. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le indennità spettanti ai componenti.».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle premesse.

— La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999».

— Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»:

«Art. 8 *(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)*. — 1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.».

— Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine»:

«Art. 17 *(Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini)*. — 1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini», cui compete la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani.

2. Il Comitato è organo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ha competenza consultiva, propositiva ed esecutiva su tutti i vini designati con nome geografico.

3. Il Comitato è composto da una sezione interprofessionale, costituita dal Presidente e dai componenti di cui al comma 5, e da una sezione amministrativa, costituita da personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che svolge anche i compiti di segreteria.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono nominati i componenti della sezione interprofessionale del Comitato secondo la seguente ripartizione:

a) due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;

d) un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

e) sei membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in rappresentanza delle regioni e delle province autonome;

f) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;

g) un membro scelto fra tre designati dall'Accademia della vite e del vino;

h) due membri esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia;

i) due membri scelti fra quattro designati dall'Associazione enotecnici italiani e dall'Ordine nazionale assaggiatori vino;

l) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza dei consigli interprofessionali di cui all'art. 20;

m) un membro scelto fra tre designati dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'art. 19, in rappresentanza dei consorzi stessi;

n) un membro scelto fra tre designati dai consigli interprofessionali di cui all'art. 20;

o) tre membri, di cui uno per l'Italia settentrionale, uno per l'Italia centrale e uno per l'Italia meridionale e insulare, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;

p) sei membri, di cui due per l'Italia settentrionale, due per l'Italia centrale e due per l'Italia meridionale e insulare, scelti fra dodici designati dalle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello nazionale;

q) tre membri scelti fra sei designati dalle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli;

r) due membri in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici, scelti fra quattro designati dalle associazioni nazionali riconosciute di assistenza e tutela del movimento cooperativo;

s) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;

t) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli;

u) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli esportatori vinicoli;

v) un membro particolarmente competente in materia di produzione di vini speciali, scelto fra quattro designati dalle competenti organizzazioni sindacali;

z) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale consumatori.

6.

7. Il Presidente ed i componenti di cui al comma 5 durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per non più di due volte.

8. Il Comitato:

a) esprime il proprio parere nelle materie di cui alla presente legge, formulando e proponendo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, proponendo strategie di intervento;

b) propone, anche d'ufficio, la modifica o la revoca delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute e dei loro disciplinari di produzione;

c) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con denominazione di origine o con indicazione geografica tipica;

d) promuove iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;

e) tiene rapporti con altri organismi esteri e nazionali operanti nel settore delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche;

f) interviene in Italia e all'estero a tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, nei modi previsti dalle leggi e dai trattati internazionali;

g) svolge ogni altro incarico ad esso affidato nelle materie di cui alla presente legge;

h) svolge controlli qualitativi e di classificazione di vini DOCG, DOC e IGT, avvalendosi delle commissioni di degustazione di cui all'art. 13, comma 2;

i) promuove attività di controllo per una corretta produzione, trasformazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica;

l) promuove e coordina, in collaborazione con le regioni, le indagini relative alla natura, alla composizione e alle rese dei vigneti, nonché alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica;

m) formula proposte sull'applicazione delle norme in materia di analisi chimico-fisiche e di esami organolettici dei vini italiani a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.

9. Il Comitato può costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto frodi sull'origine e provenienza geografica dei vini di cui alla presente legge. Il Comitato può altresì intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell'art. 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per far valere il proprio interesse alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

10. Il Comitato è legittimato ad agire in giudizio, per conto e previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a tutela dei viticoltori interessati nei confronti di soggetti privati e pubblici che, con agenti inquinanti od altri fattori ovvero attraverso l'abusivo esercizio di servitù, rechino pregiudizio alle coltivazioni dei vigneti nonché alla qualità ed all'immagine dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.

11. Le spese annuali per il funzionamento del Comitato e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali, sono poste a carico dell'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

12. Per il funzionamento del Comitato si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.».

— Si trascrive il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:

«Art. 12 *(Ricerca, formazione e informazione)*. — 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione forestale anche in conformità al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, nonché attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scientifiche operanti nel settore forestale.

2. Le regioni curano la formazione professionale degli addetti a vario titolo operanti nel settore forestale.

3. È istituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali, costituito da rappresentanti dello Stato, delle regioni e delle categorie economiche del comparto forestale, con il compito di promuovere azioni per il mercato dei prodotti e servizi forestali.

4. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il Comitato tecnico-scientifico nazionale per il sughero, cui partecipano le regioni interessate, con il compito di suggerire nuovi indirizzi di ricerca sulla base delle esigenze degli operatori del settore e coordinare il trasferimento dei risultati a questi ultimi.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove attività di informazione e di educazione sul significato e lo stato del bosco e sulle esternalità da esso svolte in favore della società, avvalendosi a tale scopo anche del sistema per l'educazione ambientale coordinato dal Ministero dell'ambiente, in collaborazione con quest'ultimo.».

— Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38»:

«Art. 4 *(Piano assicurativo agricolo annuale)*. — 1. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi è determinata attraverso il Piano assicurativo agricolo annuale, di seguito denominato: «Piano assicurativo», tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati.

2. Il Piano assicurativo è elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli, ed è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una Commissione tecnica costituita, da:

a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede;

b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

d) un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

e) un rappresentante della Cooperazione agricola;

f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa (ASNACODI);

g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA).

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è approvato il regolamento di funzionamento della commissione tecnica e sono nominati i relativi componenti. Ai componenti della commissione tecnica non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

4. Nel Piano assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per:

a) tipologia di polizza assicurativa;

b) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) evento climatico avverso, garanzia;

d) tipo di coltura e/o strutture.

5. Nel Piano assicurativo possono essere disposti anche:

a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree;

b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.».

— Si trascrive il testo dell'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante «Disciplina dell'attività sementiera»:

«Art. 19. — Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse. Nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali, il comma 1 si applica solo se le sementi loro appartenenti devono essere commercializzate sotto il loro nome.

Dopo il 1° luglio 1992 possono essere fissate, secondo la procedura dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le condizioni secondo le quali il comma 1 si applica anche ad altre varietà componenti. Nel frattempo, nel caso di cereali diversi dal granturco, dette disposizioni si possono applicare ad altre varietà componenti nei confronti delle sementi destinate alla certificazione nei loro territori. Le varietà componenti sono indicate come tali.

L'iscrizione al registro può essere chiesta dal costitutore della varietà o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà.

L'iscrizione al registro può essere chiesta dal costitutore della varietà o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà.

L'iscrizione è disposta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, che la presiede, da tre tecnici designati dalle regioni, da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costitutori di novità vegetali, da un rappresentante dei produttori di sementi, da due rappresentanti degli agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, e potrà essere integrata da due specialisti della specie di coltura.

La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri importanti dalle altre varietà iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo art. 41.

Per la varietà di cui non si conosca il costitutore o esso più non esista, l'iscrizione può essere fatta d'ufficio. In tal caso il Ministro per l'agricoltura e le foreste affida il compito della conservazione in purezza delle varietà ad un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero, che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo. Analogamente si provvede qualora il costitutore, l'avente causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza della varietà e la produzione di sementi di base.

L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della conservazione in purezza della varietà assume, ai fini della presente legge, la facoltà e gli obblighi del costitutore.

Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può imporre prescrizioni per quanto riguarda la distribuzione della semente di base.

Le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1963, n. 298, e successive modificazioni, saranno iscritte di ufficio e senza ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del presente articolo.

A richiesta del costitutore può essere fatto obbligo del segreto ai componenti la commissione di cui al terzo comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda visione della descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varietà sintetiche.

Per l'iscrizione delle varietà nei registri di cui al primo comma del presente articolo è dovuta la tassa annuale di concessione governativa di lire 20.000 da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Per la modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie della varietà è dovuta la tassa di concessione governativa «una tantum» di lire 10.000.

Per le varietà iscritte d'ufficio ai sensi del precedente quinto comma le tasse di cui sopra non sono dovute.

Una varietà geneticamente modificata, rientrante fra gli organismi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, può essere iscritta nel registro nazionale solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, previste dal medesimo decreto legislativo, nonché dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversità biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena.

Nel caso di prodotti ottenuti da una varietà geneticamente modificata destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, si applicano altresì le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 258/97 del 27 gennaio 1997, al fine di verificare che tali prodotti o ingredienti alimentari:

a) non presentino rischi per il consumatore;

b) non inducano in errore il consumatore;

c) non differiscano dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale.

La Commissione di cui al quinto comma del presente articolo, nell'esprimere il parere sull'iscrizione di varietà geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro nazionale di cui all'art. 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, si deve attenere al parere della Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.».

— Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»:

«Art. 5 *(Disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica delle biomasse, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas)*. — 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e fore-

stali, è nominata, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione di esperti che, entro un anno dall'insediamento, predispone una relazione con la quale sono indicati:

a) i distretti produttivi nei quali sono prodotti rifiuti e residui di lavorazione del legno non destinati rispettivamente ad attività di riciclo o riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonché alle modalità per la valorizzazione energetica di detti rifiuti e residui;

b) le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione boschiva, delle aree verdi, delle alberature stradali e delle industrie agroalimentari;

c) le aree agricole, anche a rischio di dissesto idrogeologico e le aree golenali sulle quali è possibile intervenire mediante messa a dimora di colture da destinare a scopi energetici nonché le modalità e le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per l'attuazione degli interventi;

d) le aree agricole nelle quali sono prodotti residui agricoli non destinati all'attività di riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonché alle modalità, per la valorizzazione energetica di detti residui;

e) gli incrementi netti di produzione annua di biomassa utilizzabili a scopi energetici, ottenibili dalle aree da destinare, ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, all'aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra mediante attività forestali;

f) i criteri e le modalità per la valorizzazione energetica dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas, in particolare da attività zootecniche;

g) le condizioni per la promozione prioritaria degli impianti cogenerativi di potenza elettrica inferiore a 5 MW;

h) le innovazioni tecnologiche eventualmente necessarie per l'attuazione delle proposte di cui alle precedenti lettere.

2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ed è composta da un membro designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede, da un membro designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da un membro designato dal Ministero delle attività produttive, da un membro designato dal Ministero dell'interno e da un membro designato dal Ministero per i beni e le attività culturali e da cinque membri designati dal Presidente della Conferenza unificata.

3. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso, né rimborso spese. Al relativo funzionamento provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali con le proprie strutture e le risorse strumentali acquisibili in base alle norme vigenti. Alle eventuali spese per i componenti provvede l'amministrazione di appartenenza nell'àmbito delle rispettive dotazioni.

4. La commissione di cui al comma 1 può avvalersi del contributo delle associazioni di categoria dei settori produttivi interessati, nonché del supporto tecnico dell'ENEA, dell'AGEA, dell'APAT e degli IRSA del Ministero delle politiche agricole e forestali. La commissione tiene conto altresì delle conoscenze acquisite nell'àmbito dei gruppi di lavoro attivati ai sensi della delibera del CIPE 19 dicembre 2002, n. 123/2002 di «revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra».

5. Tenuto conto della relazione di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali e gli altri Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Dai medesimi decreti non possono derivare oneri per il bilancio dello Stato.».

— Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante «Disciplina dell'agriturismo»:

«Art. 13 *(Osservatorio nazionale dell'agriturismo)*. — 1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.

2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale.

3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari»:

«Art. 2 *(Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari)*. — 1. Al fine di contrastare l'andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy:

a) la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi;

b) l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali svolge programmi di controllo finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari. A tale fine all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono aggiunte le seguenti parole: ", con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia delle dogane"».

2. Per favorire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e all'art. 5, comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, è organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale — dirigente di prima fascia — di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 2005, è elevata a tre unità. Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza della spesa, il relativo onere è compensato mediante preventiva riduzione di complessive 10 unità effettivamente in servizio dell'area funzionale C, posizione economica C3, nella dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2005. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi. In sede di attuazione della presente disposizione e anche con riferimento alla peculiarità dell'attività istituzionale dell'Ispettorato, le variazioni e le conseguenti distribuzioni della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'àmbito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi rispetto alla vigente dotazione organica complessiva.

3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce sugli esiti delle attività degli organismi di controllo di cui ai commi 1 e 2 al Presidente

del Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi volontari tra consumatori, finalizzati a favorire la costituzione di centrali di acquisto e, conseguentemente, a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono attivate, nei limiti di spesa di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli, anche attraverso uno specifico osservatorio della cooperazione agricola. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.».

— Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 419, recante «Applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova»:

«Art. 1. — Il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova, previste dal regolamento n. 1619/68 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea il 15 ottobre 1968 e dal relativo regolamento di applicazione n. 95/69 adottato dalla commissione della Comunità economica europea il 17 gennaio 1969, nonché delle disposizioni contenute nella presente legge è esercitato dagli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale si avvale degli organi preposti dalle leggi vigenti agli accertamenti per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari.

Le regioni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, provvedono per la materia, oggetto della presente legge, a coordinare la loro specifica attività col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nulla è innovato per quanto riguarda la osservanza delle vigenti norme sanitarie e le competenze dell'Amministrazione sanitaria.

Gli organi di cui al precedente primo comma esercitano i controlli previsti dai citati regolamenti n. 1619/68 e n. 95/69 anche alla importazione delle uova dai Paesi terzi nella Comunità europea ed alla esportazione verso i Paesi terzi di uova imballate.».

— Si trascrive il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:

«Art. 20 *(Istituti della concertazione)* — 1. Nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è convocato con cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, composta di tre rappresentanti designati dal Consiglio medesimo.

2. Le modalità delle ulteriori attività di concertazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali sono definite con decreto del Ministro.».

— Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38»:

«Art. 9 *(Intesa di filiera)*. — 1. L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori. L'intesa può definire:

a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato;

c) modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura;

d) modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità;

e) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza;

f) azioni al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori;

g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.

2. L'intesa di filiera è stipulata nell'àmbito del Tavolo agroalimentare, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per la stipula delle intese di filiera, nonché quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera.

3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

4. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta.

5. Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.».

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»:

«Art. 2 *(Tavolo azzurro)*. — 1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonché per la concertazione permanente di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38, è istituito il "Tavolo azzurro".

2. Il Tavolo azzurro è coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, ed è composto dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni e delle province autonome, dai presidenti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura, dai segretari generali di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Il Tavolo azzurro è sentito, altresì, sui criteri e le strategie del Programma nazionale di cui all'art. 4, nonché in relazione ad ogni altra finalità per la quale il Ministro delle politiche agricole e forestali o il Sottosegretario di Stato delegato, ne ravvisi l'opportunità.

4. La partecipazione al Tavolo azzurro e alle Commissioni e ai Comitati di cui agli articoli 3, 9 e 10 è assicurata nell'àmbito delle attività istituzionali degli organismi di provenienza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

«Art. 9 *(Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura)* — 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del gruppo composto dai rappresentanti della ricerca scientifica di cui all'art. 3, comma 1, lettere *r)*, *s)*, *t)* e *u)*, definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale, con particolare riferimento al perseguimento di quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*.

2. Per le attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma, di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di istituti scientifici, ivi compresi i consorzi nazionali di settore promossi dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca.

3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4 che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al quale ne può proporre la pubblicazione.

4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura è presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed è composto da:

a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca;

b) tre esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

c) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute;

e) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro delle attività produttive;

f) tre esperti dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM);

g) un esperto in ricerche applicate al settore dell'Istituto per la nutrizione, designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

h) due esperti in ricerche applicate al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui uno per le regioni a statuto speciale e uno per le regioni a statuto ordinario;

i) un esperto in ricerche applicate al settore, scelto tra una terna designata dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori;

j) un esperto in ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca;

k) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentativa;

l) un esperto in ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

m) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

5. Il Comitato è chiamato, inoltre, ad esprimersi su ogni questione relativa a studi, ricerche e indagini che abbiano importanza scientifica di rilievo nazionale e interregionale per la pesca o siano funzionali alla disciplina giuridica del settore.

6. Il Comitato ha durata triennale ed è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.».

— Si trascrive il testo degli articoli 44 e 45 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante «Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino»:

«Art. 44 *(Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi)*. — 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituita la commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, per gli aspetti per i quali non esistono metodi di analisi comunitari ufficiali o metodi riconosciuti dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), in relazione all'art. 46, paragrafo 3, terzo comma, lettera *c)*, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999.

2. La commissione di cui al comma 1, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è composta da rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole e forestali, dell'economia e delle finanze, della salute e delle attività produttive, nonché eventualmente di enti o istituti specializzati nei particolari settori.

3. In relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei lavori, il Ministro delle politiche agricole e forestali può, con proprio decreto, articolare la commissione di cui al comma 1 in più sottocommissioni, determinandone la composizione.

4. Le mansioni di segreteria della commissione di cui al comma 1 e delle sottocommissioni di cui al comma 3 sono esercitate da funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali.».

«Art. 45 *(Comitato di coordinamento per il servizio repressione frodi)*. — 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito il comitato di coordinamento per il servizio repressione frodi con il compito di:

a) realizzare una costante collaborazione e un coordinamento tra le varie amministrazioni incaricate della repressione delle frodi;

b) proporre provvedimenti di carattere amministrativo al fine di combattere le frodi in base a indirizzi uniformi;

c) proporre eventuali modifiche alle disposizioni vigenti in materia di vigilanza.

2. Il comitato di cui al comma 1, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è composto da tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui uno con funzioni di presidente, da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da tre rappresentanti del Ministero della salute e da un rappresentante rispettivamente del Ministero dell'interno e del Ministero delle attività produttive.

3. Le mansioni di segreteria del comitato di cui al comma 1 sono esercitate da un funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia.».

— Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 122, recante «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale».

«Art. 4 *(Codex Alimentarius e contributo straordinario all'Istituto nazionale della nutrizione)*. — 1. Per assicurare lo svolgimento dei lavori del Comitato nazionale italiano per il Codex Alimentarius, di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 13 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 26 maggio 1967, in adempimento degli obblighi internazionali, è autorizzata, per gli anni 2002 e 2003, la spesa di lire 250 milioni annue.

2. Al fine di incrementare l'attività di ricerca nel campo della qualità nutrizionale degli alimenti e dell'utilizzo ottimale delle risorse alimentari, è attribuito un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 2002 all'Istituto nazionale della nutrizione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2 miliardi e 250 milioni per l'anno 2002 e a lire 250 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.».

— La legge 3 dicembre 1962, n. 1799, reca «Adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959 e sua esecuzione.».

— Si trascrive il testo degli articoli 4 e 5 del regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, recante «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi»:

«Art. 4. — 1. È istituito un Comitato tecnico, presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato e formato da tre rappresentanti del Ministero — dei quali uno appartenente all'Ispettorato e due ai Dipartimenti in cui si articola il Ministero delle politiche agricole e forestali — e da un rappresentante di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con il compito di individuare idonee forme di cooperazione atte a consentire una più efficace operatività dell'azione istituzionale dell'Ispettorato.

2. Ai componenti del Comitato di cui al comma precedente non è riconosciuto alcun compenso o rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.».

«Art. 5. — 1. È istituito un Comitato tecnico, presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato e formato da rappresentanti di tutti gli organismi di controllo di cui all'art. 6, comma 7, della legge n. 462 del 1986, con il compito di rendere più agevole la concertazione di azioni volte ad attuare una più energica lotta alle frodi ed un migliore controllo del territorio.

2. Ai componenti del Comitato di cui al comma precedente non è riconosciuto alcun compenso o rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.».

— Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, recante «Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti»:

«Art. 9 *(Commissione)*. — 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituita una Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di esprimere il proprio parere su questioni di particolare rilevanza a livello comunitario e nazionale attinenti al settore dei fertilizzanti, nonché sulle modifiche da apportare agli allegati al presente decreto.

2. La Commissione è composta da:

a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui uno con funzioni di presidente e due appartenenti all'Ispettorato centrale repressione frodi;

b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) due rappresentanti del Ministero delle attività produttive;

d) un rappresentante del Ministero della salute;

e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze (Agenzia delle dogane, area centrale verifiche e controlli tributi doganali ed accise - Laboratori chimici);

f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

g) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

h) un rappresentante dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;

i) tre rappresentanti delle organizzazioni di produttori di fertilizzanti, designati dalle Associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

l) tre rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle Associazioni di categoria più rappresentative;

m) un rappresentante dei commercianti, designato dall'Associazione nazionale di categoria più rappresentativa;

n) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designato dall'Associazione nazionale di categoria più rappresentativa;

o) un rappresentante regionale designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

p) cinque esperti in materia di fertilizzanti, così suddivisi: quattro docenti universitari ed uno in rappresentanza del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, scelti dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. I componenti della Commissione, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, lettera *p)*, in caso di impedimento possono delegare formalmente loro sostituti, di volta in volta.

4. La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati non più di una volta. Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la Commissione può regolarmente funzionare qualora sia stata nominata la metà più uno dei componenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali coadiuvato da un membro della Commissione stessa.

5. Ai componenti della Commissione ed ai loro sostituti non spetta alcun compenso o rimborso spese.».

07G0085

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 2007.

Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2007.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 2006, n. 107) con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'anno 2007, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Riconosciuta l'opportunità di integrare il programma delle emissioni di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 aprile 2007;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione integrativa, nell'anno 2007, delle seguenti carte valori postali:

a) francobolli celebrativi del centenario della fondazione della Casa editrice Mondadori;

b) francobolli celebrativi del cinquantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma;

c) francobolli celebrativi di Roma Capitale;

d) cartolina postale celebrativa di «Alpeadria Caorle 2007»;

e) francobolli celebrativi dell'elezione dell'Italia a membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

f) francobolli celebrativi dell'Anno europeo delle pari opportunità per tutti;

g) francobolli commemorativi di Giuseppe Di Vittorio, nel cinquantesimo anniversario della morte;

h) francobolli commemorativi di Arturo Toscanini, nel cinquantesimo anniversario della morte;

i) francobolli commemorativi di Concetto Marchesi, nel cinquantesimo anniversario della morte;

l) francobolli commemorativi di Maurizio Poggiali, nel decimo anniversario della morte.

Art. 2.

Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sara inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 aprile 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 396

07A05236

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 2007.

Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni per l'integrale deducibilità dal reddito del soggetto erogante dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società in favore, tra l'altro, di fondazioni e di associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni. dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca, al quale sono state trasferite le competenze di cui all'art. 50, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata la necessità di individuare le fondazioni e le associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. Le fondazioni e le associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, a cui si rendono applicabili le disposizioni recate nell'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono quelle indicate all'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto e può essere soggetto a revisione annuale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
VISCO

Il Ministro dell'università e della ricerca
MUSSI

Il Ministro della salute
TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 160

ALLEGATO

Soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 353, legge 23 dicembre 2005, n. 266

N	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
1	Accademia della crusca	80000950487	Via di Castello, 46	Firenze	50141
2	Accademia di storia dell'arte sanitaria	97011740582	Lgt. in Sassia, 3	Roma	00193
3	Agenzia per i servizi sanitari regionali	97113690586	Via Puglie, 23	Roma	00187
4	AIRC – Associazione italiana per la ricerca sul cancro	80051890152	Via Corridoni, 7	Milano	20122
5	Associazione amici del "Centro Dino Ferrari"	07276710154	Via F. Sforza, 25	Milano	20122
6	Associazione culturale Marcovaldo	96032900043	Via Cappuccini, 23	Caraglio (CN)	12023
7	Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia – ANIMI	80113270583	P.zza Paganica, 13/2	Roma	00100
8	Associazione Oasi di Maria Santissima	00102160868	Via Conte Ruggero, 73	Troina (EN)	94018
9	Associazione provinciale allevatori Taranto	80009870736	Via Roma, 12	Taranto	74100
10	Associazione Villa Vigoni	93002010135	Via G. Vigoni, 1	Menaggio (CO)	22017
11	Centro camuno di studi preistorici	81003350170	Via Marconi, 77	Capo di Ponte (BS)	25044
12	Centro di oncobiologia sperimentale – COBS	97107700821	Via S. Lorenzo Colli, 312	Palermo	90146
13	Centro di studi salentini	93057290756	V.le Gallipoli	Lecce	73100
14	Centro europeo di studi normanni	90003620649	Via Marconi, 25	Ariano Irpino (AV)	83031
15	Centro nazionale di adroterapia oncologica	97301200156	Via Caminadella, 16	Milano	20123
16	Centro riferimento oncologico	00623340932	Via Pedemontana Occidentale, 12	Aviano (PN)	33081
17	Centro universitario europeo per i beni culturali	95010740652	P.zza Vescovato – Villa Rufolo	Ravello (SA)	84010
18	CETA – Centro di ecologia teorica e applicata	91003370318	Via Alviano, 18	Gorizia	34170
19	CIRIEC – Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico	02213280155	Via Fratelli Gabba, 66	Milano	20100
20	Congregazione figli dell'Immacolata Concezione Istituto dermatologico – IDI	01356310589	Via dei Monti di Creta, 104	Roma	00167
21	Ente ospedaliero spec. gastr. Saverio de Bellis	00565330727	Via F. Valente, 4	Castellana Grotte (BA)	70013
22	FEDERTERM	07382231004	Via Po, 22	Roma	00198
23	FIRC – Fondazione italiana per la ricerca sul cancro	80201470152	Via Corridoni, 7	Milano	20122
24	Fondazione Alcide De Gasperi, per la democrazia, la pace e la cooperazione internazionale	97038120586	Via Pavia, 1	Roma	00100
25	Fondazione Antonio Genovesi Salerno	95017420654	Via G. Pellegrino, 19	Vietri sul Mare (SA)	84019
26	Fondazione Ariel	03999760964	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
27	Fondazione Carlo Donat Cattin	97543620013	Via Stampatori, 4	Torino	10122
28	Fondazione Carlo e Dirce Callerio Onlus	80012710325	Via A. Fleming, 22/31	Trieste	34100
29	Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza	00138660717	Via dei Cappuccini	S.Giovanni Rotondo (FG)	71013
30	Fondazione centro di ricerche, studi e documentazione Piero Sraffa	97168270581	Via Ostiense, 139	Roma	00100
31	Fondazione centro nazionale studi manzoniani	80173130156	Via Morone, 1	Milano	20100
32	Fondazione centro San Raffaele del Monte Tabor	03064280153	Via Olgettina, 60	Milano	20132

N	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
33	Fondazione centro studi investimenti sociali CENSIS	01158690584	P.zza di Novella, 2	Roma	00100
34	Fondazione circolo fratelli Rosselli	94030560489	P.zza della libertà, 16	Firenze	50129
35	Fondazione COTEC	97227050586	Via della lungara, 10	Roma	00165
36	Fondazione di cultura internazionale Armando Verdiglione Onlus	97020210155	Via F.lli Gabba, 3	Milano	20121
37	Fondazione di ricerca istituto Carlo Cattaneo	00895880375	Via S. Stefano, 11	Bologna	40125
38	Fondazione EBRI	97272740586	Via del Fosso di Fiorano	Roma	00143
39	Fondazione EIBA	91004580493	P.zza SS. Apostoli, 66	Roma	00187
40	Fondazione ERILL	93164120235	Via dell'Artigliere, 8	Verona	37100
41	Fondazione europea di oncologia e scienze ambientali	92030070376	Via Guerrazzi, 18	Bologna	40125
42	Fondazione Ezio Franceschini Onlus	94021060481	Via Buca di Certosa, 2	Firenze	50124
43	Fondazione G.B. Bietti	07864670588	Via Livenza, 3	Roma	00198
44	Fondazione Giangiacomo Feltrinelli	80041090152	Via Romagnosi, 3	Milano	20121
45	Fondazione Giannino Bassetti	97146110156	Via Gesù, 13	Milano	20100
46	Fondazione Giorgio Cini Onlus	80009330277	Isola S. Giorgio Maggiore, 1	Venezia	30100
47	Fondazione Giovanni Goria	92046540057	Via Bonzanigo, 34	Asti	14100
48	Fondazione Giovanni Pascale	00911350635	Via M. Semmola	Napoli	80131
49	Fondazione Humanitas	97245860156	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
50	Fondazione Humanitas per la ricerca	97408620157	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
51	Fondazione IMC – Centro marino internazionale – Onlus	00603710955	Loc. Sa Mardini	Oristano	09170
52	Fondazione IME – Istituto mediterraneo di ematologia	97297160588	V.le Regina Elena, 295	Roma	00161
53	Fondazione internazionale di ricerca per il cuore Onlus	97154450585	Via E. Petrolini, 2	Roma	00197
54	Fondazione istituto di alta cultura Orestiadi Onlus	01602910810	Via Comunale Baglio di Stefano	Gibellina (TP)	91024
55	Fondazione istituto Gramsci Onlus	97024640589	Via Portuense, 95/C	Roma	00153
56	Fondazione istituto neurologico Casimiro Mondino	00396070187	Via Palestro, 3	Pavia	27100
57	Fondazione italiana John Dewey Onlus	98042540785	Via Sicilia, 101	Cosenza	87100
58	Fondazione IULM	03644930962	Via Carlo Bò, 1	Milano	20100
59	Fondazione Lelio e Lisli Basso – ISSOCO	80162890588	Via della Dogana Vecchia, 5	Roma	00186
60	Fondazione Liberal	05113681000	Via del pozzetto, 122	Roma	00100
61	Fondazione Marco Biagi	94104140366	V.le Berengario, 51	Modena	41100
62	Fondazione marittima Ammiraglio Michelagnoli – Onlus	90018740739	C.so Umberto I, 147	Taranto	74100
63	Fondazione Niccolò Canussio	02045860307	Via N. Canussio, 4	Cividale del Friuli (UD)	33043
64	Fondazione osservatorio ximeniano di Firenze – Onlus	94113710480	B.go S. Lorenzo, 26	Firenze	50100
65	Fondazione Pasquale Valerio per la storia delle donne	95041070632	Calata Trinità Maggiore, 53	Napoli	80134
66	Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII	92028270376	Via S. Vitale, 114	Bologna	40125
67	Fondazione politecnico di Milano	97346000157	P.zza Leonardo Da Vinci, 32	Milano	20100
68	Fondazione Pro. Juv. Don Carlo Gnocchi cen. med. soc. Santa Maria Nascente	04793650583	Via Capecelatro, 66	Milano	20148
69	Fondazione Ri.MED	97207790821	P.zza Sett'Angeli, 10	Palermo	90134
70	Fondazione Salvatore Maugeri	00305700189	Via A. Ferrata, 4	Pavia	27100
71	Fondazione Santa Lucia	97138260589	Via Ardeatina, 306	Roma	00179
72	Fondazione sclerosi multipla	95051730109	Via Operai, 40	Genova	16149

N	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
73	Fondazione Spadolini Nuova Antologia	94002530486	Via Pian dei Giullari, 139	Firenze	50125
74	Fondazione Stella Maris	00126240506	V.le del Tirreno, 331	Calambrone (PI)	56018
75	Fondazione Telethon	04879781005	Via G. Saliceto, 5/A	Roma	00161
76	Fondazione Ugo Spirito	04015590583	Via Genova, 24	Roma	00184
77	Fondazione Umberto Veronesi	97298700150	C.so Venezia, 18	Milano	20121
78	Fondazione università L'Aquila	01678370667	Via Paganica, 21	L'Aquila	67100
79	Fondazione universitaria di Salerno	95092950658	Via Ponte Don Melillo	Fisciano (SA)	84084
80	Fondazione universitaria G. D'Annunzio	02043520697	Via dei Vestini, 31	Chieti	66013
81	Fondazioni università di Teramo	92029690671	V.le Crucioli, 122	Teramo	64100
82	Fondazione universitaria medicina molecolare e terapia cellulare dell'università politecnica delle Marche	02213100429	Via Tronto – c/o Presidenza facoltà medicina e chirurgia	Ancona	60121
83	Fondazione universitaria "Azienda agraria"	02884950540	P.zza università, 1 – c/o Università	Perugia	06123
84	Fondazione IUAV di Venezia	00188420277	Tolentini – Santa Croce, 191 – c/o Università	Venezia	30135
85	FORMIT	97039500588	Via G. Gemelli Careri, 11	Roma	00147
86	Forum per i problemi della pace e della guerra	94013860484	Via G. Orsini, 44	Firenze	50100
87	IIASS Istituto Internazionale Alti Studi Scientifici	02700710656	Via G. Pellegrino, 19	Vietri sul Mare (SA)	84019
88	Istituti fisioterapici ospitalieri San Gallicano	02153140583	Via Elio Chianesi, 53	Roma	00144
89	Istituti fisioterapici ospitalieri Regina Elena	02153140583	Via Elio Chianesi, 53	Roma	00144
90	Istituti ortopedici Rizzoli	00302030374	Via Barbiano, 1	Bologna	40136
91	Istituto affari internazionali	80128970581	Via A. Brunetti, 9	Roma	00186
92	Istituto auxologico italiano	02703120150	Via Ludovico Ariosto, 13	Milano	20133
93	Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri	03254210150	Via Eritrea, 62	Milano	20100
94	Istituto Eugenio Medea Ass. Nostra Famiglia	00307430132	Via Don Luigi Monza, 20	Bosisio Parini (LC)	23842
95	Istituto Giannina Gaslini	00577500101	L.go Gerolamo Gaslini, 5	Genova	16147
96	Istituto Guglielmo Tagliacarne per la promozione della cultura economica	07552810587	Via Appia Pignatelli, 62	Roma	00178
97	Istituto internazionale di storia economica	01239300484	Via L. Muzzi, 38	Prato	59100
98	Istituto internazionale Jacques Maritain	80438560585	Via Flavia, 104	Roma	00187
99	Istituto italiano di paleontologia umana	80227230580	P.zza Mincio, 2	Roma	00198
100	Istituto italiano di preistoria e protostoria	01322310481	Via Sant'Egidio, 21	Firenze	50122
101	Istituto Luigi Sturzo	80065510580	Via delle Coppelle, 35	Roma	00186
102	Istituto nazionale di architettura in/arch	80236810588	Via Crescenzio, 16	Roma	00193
103	Istituto nazionale di genetica molecolare INGM	04175700964	Via Francesco Sforza, 35	Milano	20122
104	Istituto nazionale per la ricerca sul cancro	80100850108	L.go Rosanna Benzi, 10	Genova	16132
105	Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani	05080991002	Via Portuense, 292	Roma	00149
106	Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori	80018230153	Via Venezian, 1	Milano	20122
107	Istituto nazionale riposo e cura anziani – INRCA	00204480420	Via Santa Margherita, 5	Ancona	60100
108	Istituto neurologico Carlo Besta	01668320151	Via Celoria, 11	Milano	20133
109	Istituto oncologico veneto	04074560287	Via Gattamelata, 64	Padova	35128
110	Istituto per l'infanzia Burlo Garofolo	00124430323	Via dell'Istria, 65/1	Trieste	34137
111	Istituto per la storia del movimento cattolico PaoloVI	80437930581	Via Conciliazione, 1	Roma	00193
112	Istituto San Giovanni di Dio Fatebenefratelli	01647730157	Via Pilastroni, 4	Brescia	25123
113	Istituto scientifico di chimica e biochimica	01110900154	Via G. Colombo, 81	Milano	20133
114	Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani	80101410159	Viale E. Forlanini, 23	Milano	20134
115	Istituto superiore di sanità	80211730587	V.le Regina Elena, 299	Roma	00161
116	Istituto superiore Mario Boella	97600940015	Via P. C. Boggio	Torino	10138
117	Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro	96047640584	Via Urbana, 167	Roma	00184
118	Istituto IRCCS Neurolesi	97023700830	Via Palermo (Contrada	Messina	98124

N	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
			Casazze)		
119	Lega italiana per la lotta contro i tumori	80118410580	Via A. Torlonia, 15	Roma	00161
120	Ospedale maggiore policlinico Mangiagalli e Regina Elena	04724150968	Via Francesco Sforza, 28	Milano	20132
121	Ospedale oncologico Bari	00727270720	Via G. Amendola, 209	Bari	70126
122	Ospedale pediatrico Bambino Gesù	80403930581	P.zza Sant'Onofrio, 4	Roma	00165
123	Policlinico San Matteo	00303490189	Via Mentana, 4	Pavia	27100
124	Prato ricerche – Istituto per la ricerca ambientale e la mitigazione dei rischi	01942520972	Via Galcianese, 20/H	Prato	59100
125	Prov. lomb. ven. dell'Ord. rel. dei Camill. ospedale San Camillo	01556270153	Via Alberoni , 70	Venezia	30126
126	Scuola superiore di oncologia e scienze biomediche	01193680103	P.le S. Giacomo, 3	Santa Margherita Ligure (GE)	16038
127	Scuola superiore europea di medicina molecolare SEMM	97297210151	C.so Venezia , 18	Milano	20100
128	Società filosofica italiana	97009070588	Via Nomentana , 118	Roma	00100
129	Società geografica italiana	01588020584	Via della Navicella, 12	Roma	00184
130	Società internazionale per lo studio del medioevo latino	94011440487	Via Colleramole, 11	Impruneta (FI)	50023
131	Studio firmano dell'antica università per la storia dell'arte medica e della scienza	81008820441	Via Migliorati, 2	Fermo (AP)	63023
132	Venice international university	94027420275	Calle Isola di San Servolo, 1	Venezia	30100

07A05213

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 2007.

Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, così come modificato dall'art. 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, che reca disposizioni per la deducibilità dal reddito complessivo dichiarato delle liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, in favore, tra l'altro, di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca, al quale sono state trasferite le competenze di cui all'art. 50, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata la necessità di individuare le fondazioni e le associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. Le fondazioni e le associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, a cui si rendono applicabili le disposizioni recate nell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono quelle indicate all'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto e può essere soggetto a revisione annuale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2007

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

p. *Il Ministro dell'economia*
e delle finanze
VISCO

Il Ministro dell'università
e della ricerca
MUSSI

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 159

ALLEGATO

Soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, decreto legge 14 marzo 2005, n.35

N	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
1	Accademia della crusca	80000950487	Via di Castello, 46	Firenze	50141
2	Accademia di storia dell'arte sanitaria	97011740582	Lgt. in Sassia, 3	Roma	00193
3	AIRC – Associazione italiana per la ricerca sul cancro	80051890152	Via Corridoni, 7	Milano	20122
4	Associazione amici del "Centro Dino Ferrari"	07276710154	Via F. Sforza, 25	Milano	20122
5	Associazione culturale Marcovaldo	96032900043	Via Cappuccini, 23	Caraglio (CN)	12023
6	Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia – ANIMI	80113270583	P.zza Paganica, 13/2	Roma	00100
7	Associazione provinciale allevatori Taranto	80009870736	Via Roma, 12	Taranto	74100
8	Associazione Villa Vigoni	93002010135	Via G. Vigoni, 1	Menaggio (CO)	22017
9	CETA – Centro di ecologia teorica e applicata	91003370318	Via Alviano, 18	Gorizia	34170
10	Centro camuno di studi preistorici	81003350170	Via Marconi, 77	Capo di Ponte (BS)	25044
11	Centro di oncobiologia sperimentale – COBS	97107700821	Via S. Lorenzo Colli, 312	Palermo	90146
12	Centro di studi salentini	93057290756	V.le Gallipoli	Lecce	73100
13	Centro europeo di studi normanni	90003620649	Via Marconi, 25	Ariano Irpino (AV)	83031
14	Centro universitario europeo per i beni culturali	95010740652	P.zza Vescovato – Villa Rufolo	Ravello (SA)	84010
15	CIRIEC – Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico	02313280155	Via Fratelli Gabba, 66	Milano	20100
16	FEDERTERM	07382231004	Via Po, 22	Roma	00198
17	FIRC – Fondazione italiana per la ricerca sul cancro	80201470152	Via Corridoni, 7	Milano	20122
18	Fondazione Alcide De Gasperi, per la democrazia, la pace e la cooperazione internazionale	97038120586	Via Pavia, 1	Roma	00100
19	Fondazione Antonio Genovesi Salerno	95017420654	Via G. Pellegrino, 19	Vietri sul Mare (SA)	84019
20	Fondazione Ariel	03999760964	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
21	Fondazione Carlo Donat Cattin	97543620013	Via Stampatori, 4	Torino	10122
22	Fondazione Carlo e Dirce Callerio Onlus	80012710325	Via A. Fleming, 22/31	Trieste	34100
23	Fondazione centro di ricerche, studi e documentazione Piero Sraffa	97168270581	Via Ostiense, 139	Roma	00100
24	Fondazione centro nazionale studi manzoniani	80173130156	Via Morone, 1	Milano	20100
25	Fondazione centro studi investimenti sociali CENSIS	01158690584	P.zza di Novella, 2	Roma	00100
26	Fondazione circolo fratelli Rosselli	94030560489	P.zza della libertà, 16	Firenze	50129
27	Fondazione COTEC	97227050586	Via della lungara, 10	Roma	00165
28	Fondazione di cultura internazionale Armando Verdiglione Onlus	97020210155	Via F.lli Gabba, 3	Milano	20121
29	Fondazione di ricerca istituto Carlo Cattaneo	00895880375	Via S. Stefano, 11	Bologna	40125
30	Fondazione EBRI	97272740586	Via del Fosso di Fiorano	Roma	00143
31	Fondazione EIBA	91004580493	P.zza SS. Apostoli, 66	Roma	00187
32	Fondazione ERILL	93164120235	Via dell'Artigliere, 8	Verona	37100
33	Fondazione europea di oncologia e scienze ambientali	92030070376	Via Guerrazzi, 18	Bologna	40125
34	Fondazione Ezio Franceschini Onlus	94021060481	Via Buca di Certosa, 2	Firenze	50124
35	Fondazione Giangiacomo Feltrinelli	80041090152	Via Romagnosi, 3	Milano	20121
36	Fondazione Giannino Bassetti	97146110156	Via Gesù, 13	Milano	20100
37	Fondazione Giorgio Cini Onlus	80009330277	Isola S. Giorgio	Venezia	30100

N	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
			Maggiore, 1		
38	Fondazione Giovanni Goria	92046540057	Via Bonzanigo, 34	Asti	14100
39	Fondazione Humanitas	97245860156	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
40	Fondazione Humanitas per la ricerca	97408620157	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
41	Fondazione IMC – Centro marino internazionale – Onlus	00603710955	Loc. Sa Mardini	Oristano	09170
42	Fondazione internazionale di ricerca per il cuore Onlus	97154450585	Via E. Petrolini, 2	Roma	00197
43	Fondazione istituto di alta cultura Orestiadi Onlus	01602910810	Via Comunale Baglio di Stefano	Gibellina (TP)	91024
44	Fondazione istituto Gramsci Onlus	97024640589	Via Portuense, 95/C	Roma	00153
45	Fondazione italiana John Dewey Onlus	98042540785	Via Sicilia, 101	Cosenza	87100
46	Fondazione IULM	03644930962	Via Carlo Bò, 1	Milano	20100
47	Fondazione Lelio e Lisli Basso – ISSOCO	80162890588	Via della Dogana Vecchia, 5	Roma	00186
48	Fondazione Liberal	05113681000	Via del pozzetto, 122	Roma	00100
49	Fondazione Marco Biagi	94104140366	V.le Berengario, 51	Modena	41100
50	Fondazione marittima Ammiraglio Michelagnoli – Onlus	90018740739	C.so Umberto I, 147	Taranto	74100
51	Fondazione Niccolò Canussio	02045860307	Via N. Canussio, 4	Cividale del Friuli (UD)	33043
52	Fondazione osservatorio ximeniano di Firenze – Onlus	94113710480	B.go S. Lorenzo, 26	Firenze	50100
53	Fondazione Pasquale Valerio per la storia delle donne	95041070632	Calata Trinità Maggiore, 53	Napoli	80134
54	Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII	92028270376	Via S. Vitale, 114	Bologna	40125
55	Fondazione politecnico di Milano	97346000157	P.zza Leonardo Da Vinci, 32	Milano	20100
56	Fondazione Ri.MED	97207790821	P.zza Sett'Angeli, 10	Palermo	90134
57	Fondazione sclerosi multipla	95051730109	Via Operai, 40	Genova	16149
58	Fondazione Spadolini Nuova Antologia	94002530486	Via Pian dei Giullari, 139	Firenze	50125
59	Fondazione Telethon	04879781005	Via G. Saliceto, 5/A	Roma	00161
60	Fondazione Ugo Spirito	04015590583	Via Genova, 24	Roma	00184
61	Fondazione Umberto Veronesi	97298700150	C.so Venezia, 18	Milano	20121
62	Fondazioni università di Teramo	92029690671	V.le Crucioli, 122	Teramo	64100
63	Fondazione università L'Aquila	01678370667	Via Paganica, 21	L'Aquila	67100
64	Fondazione universitaria di Salerno	95092950658	Via Ponte Don Melillo	Fisciano (SA)	84084
65	Fondazione universitaria G. D'Annunzio	02043520697	Via dei Vestini, 31	Chieti	66013
66	Fondazione universitaria medicina molecolare e terapia cellulare dell'università politecnica delle Marche	02213100429	Via Tronto – c/o Presidenza facoltà medicina e chirurgia	Ancona	60121
67	Fondazione universitaria "Azienda agraria"	02884950540	P.zza Università, 1 – c/o Università	Perugia	06123
68	Fondazione IUAV di Venezia	00188420277	Tolentini - Santa Croce , 191 – c/o Università	Venezia	30135
69	FORMIT	97039500588	Via G. Gemelli Careri, 11	Roma	00147
70	Forum per i problemi della pace e della guerra	94013860484	Via G. Orsini, 44	Firenze	50100
71	IIASS Istituto Internazionale Alti Studi Scientifici	02700710656	Via G. Pellegrino, 19	Vietri sul Mare (SA)	84019
72	Istituto affari internazionali	80128970581	Via A. Brunetti, 9	Roma	00186
73	Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri	03254210150	Via Eritrea, 62	Milano	20100
74	Istituto Guglielmo Tagliacarne per la promozione della cultura economica	07552810587	Via Appia Pignatelli, 62	Roma	00178
75	Istituto internazionale di storia economica	01239300484	Via L. Muzzi, 38	Prato	59100
76	Istituto internazionale Jacques Maritain	80438560585	Via Flavia, 104	Roma	00187

N	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
77	Istituto italiano di paleontologia umana	80227230580	P.zza Mincio, 2	Roma	00198
78	Istituto italiano di preistoria e protostoria	01322310481	Via Sant'Egidio, 21	Firenze	50122
78	Istituto Luigi Sturzo	80065510580	Via delle Coppelle, 35	Roma	00186
80	Istituto nazionale di architettura in/arch	80236810588	Via Crescenzio, 16	Roma	00193
81	Istituto per la storia del movimento cattolico PaoloVI	80437930581	Via Conciliazione, 1	Roma	00193
82	Istituto scientifico di chimica e biochimica	01110900154	Via G. Colombo, 81	Milano	20133
83	Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani	80101410159	Viale E. Forlanini, 23	Milano	20134
84	Istituto superiore Mario Boella	97600940015	Via P. C. Boggio	Torino	10138
85	Lega italiana per la lotta contro i tumori	80118410580	Via A. Torlonia, 15	Roma	00161
86	Prato ricerche – Istituto per la ricerca ambientale e la mitigazione dei rischi	01942520972	Via Galcianese, 20/H	Prato	59100
87	Scuola superiore di oncologia e scienze biomediche	01193680103	P.le S. Giacomo, 3	Santa Margherita Ligure (GE)	16038
88	Società filosofica italiana	97009070588	Via Nomentana , 118	Roma	00100
89	Società geografica italiana	01588020584	Via della Navicella, 12	Roma	00184
90	Società internazionale per lo studio del medioevo latino	94011440487	Via Colleramole, 11	Impruneta (FI)	50023
91	Studio firmano dell'antica università per la storia dell'arte medica e della scienza	81008820441	Via Migliorati, 2	Fermo (AP)	63023
92	Venice international university	94027420275	Calle Isola di San Servolo, 1	Venezia	30100

07A05214

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 22 maggio 2007.

Riconoscimento dell'organismo Società TÜV Rheinland Italia S.r.l., in Pogliano Milanese, a valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale ed a svolgere la procedura di verifica CE dei sottosistemi, ai sensi dei decreti legislativi 24 maggio 2001, n. 299 e 30 settembre 2004, n. 268.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;

Vista la direttiva n. 96/48/CE del 23 luglio 1996 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;

Visto il decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299 di attuazione della direttiva n. 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;

Vista la direttiva n. 2001/16/CE del 19 marzo 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

Visto il decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268 di attuazione della direttiva n. 2001/16/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

Vista la nota protocollo n. 145/R.I./DIP 4 del 1° marzo 2006 con la quale la direzione generale per il trasporto ferroviario ha istituito un gruppo di lavoro con l'incarico di svolgere le attività di verifica previste dai decreti legislativi numeri 299/2001 e 268/2004;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 181 del 18 maggio 2006, convertito con la legge n. 233 del 17 luglio 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Vista l'istanza presentata dalla Società TÜV Rheinland Italia S.r.l., con sede legale via Mattei n. 10 - 20010 Pogliano Milanese (Milano) e sede operativa in via Caffaro n. 11 - 16124 Genova, con nota del 10 settembre 2006, con la quale la medesima società ha chiesto il riconoscimento a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV dei decreti legislativi numeri 299/2001 e 268/2004, nonché

la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI dei medesimi decreti con riferimento ai sottosistemi di seguito specificati:

Infrastrutture;

Energia;

Controllo, comando e segnalamento;

Materiale rotabile;

Considerato che, nella predetta istanza, la medesima Società «Società TÜV Rheinland Italia S.r.l.» ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII dei decreti legislativi numeri 299/2001 e 268/2004;

Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta società, nonché la conformità della stessa a quanto previsto dall'allegato VIII dei citati decreti legislativi;

Tenuto conto che dall'esame della menzionata documentazione ed a seguito delle visite ispettive, di cui all'art. 7 dei decreti legislativi più volte citati, effettuate presso la sede della società richiedente, nonché presso alcuni laboratori di cui l'Organismo ha dichiarato di avvalersi, è stata accertata l'esistenza dei requisiti minimi previsti dall'allegato VII dei medesimi decreti legislativi e la sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal citato art. 7, comma 4;

Viste le risultanze dell'istruttoria svolta da parte del menzionato gruppo di lavoro contenute nella nota acquisita al protocollo n. D.G.4/R.U./0046321 del 16 maggio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. La Società TÜV Rheinland Italia S.r.l., con sede legale via Mattei n. 10 - 20010 Pogliano Milanese (Milano) e sede operativa in via Caffaro n. 11 - 16124 Genova, è riconosciuta, ai sensi dell'art. 7 dei decreti legislativi numeri 299/2001 e 268/2004, quale organismo abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV dei citati decreti legislativi, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI dei medesimi decreti con riferimento ai sottosistemi di seguito specificati:

Infrastrutture;

Energia;

Controllo, comando e segnalamento;

Materiale rotabile.

Art. 2.

1. Le attività correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalità stabilite dai citati decreti legislativi.

2. L'organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.

Art. 3.

1. Il Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri vigila sulle attività dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 9 dei decreti numeri 299/2001 e 268/2004, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti utilizzatori dei componenti o gestori di sottosistemi di cui all'art. 1 del presente decreto, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.

2. Il Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso l'Organismo TÜV Rheinland Italia S.r.l. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

Art. 4.

1. Il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi e ripetute irregolarità da parte dell'Organismo TÜV Rheinland Italia S.r.l. nelle attività di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti, ovvero qualora, in sede di vigilanza, emerga il venir meno dei requisiti prescritti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.

3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui l'organismo TÜV Rheinland Italia S.r.l. non ottemperi, con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

4. I provvedimenti alla sospensione o revoca sono comunicati all'Organismo, alla Commissione ed agli altri stati membri.

Art. 5.

1. Il riconoscimento ha validità quinquennale e decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2007

Il capo Dipartimento: FUMERO

07A05186

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «AU.DIS. Società cooperativa sociale» siglabile «AU.DIS. S.C.S. - Società cooperativa», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 8 novembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La coop. «AU.DIS. Società cooperativa sociale» siglabile «AU.DIS. S.C.S. - Società cooperativa», con sede in Torino (codice fiscale n. 07928680011), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Lorenzo Calcia, nato a Torino il 19 luglio 1971, con studio in Torino, corso Matteotti, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05233

DECRETO 3 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Progea Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Castellammare di Stabia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 11 gennaio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Progea Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) (codice fiscale n. 03899421212), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Lucio Arfè, nato a Napoli il 10 febbraio 1966, ivi domiciliato in via del Grande Archivio, n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05234

DECRETO 3 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Agricola S. Francesco - Soc. coop. agricola a r.l.», in Lamezia Terme, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 24 novembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Agricola S. Francesco - Soc. coop. agricola a r.l.», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), (codice fiscale n. 01432410791) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Salvatore Puccio, nato a Botricello (Catanzaro) il 20 febbraio 1958, con studio in Botricello (Catanzaro), via Nazionale n. 373, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05235

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 maggio 2007.

Conferimento, al dott. Giuseppe Fugaro, della delega all'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative ai procedimenti amministrativi sanzionatori attualmente pendenti presso l'ufficio periferico di Bologna dell'Ispettorato.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva, nonché sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo»;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste, per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 e, in particolare, l'art. 2, comma 2, secondo il quale l'Ispettorato centrale repressioni frodi è organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 dicembre 2005, con il quale si è provveduto alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge dei decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con il

quale è stata disposta la modifica della denominazione «Ministero delle politiche agricole e forestali» con quella di «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il comma 1047 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita: «Le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il proprio decreto prot. n. 4560 del 6 aprile 2007, con il quale — in considerazione del notevole arretrato esistente in materia sanzionatoria presso l'Ufficio periferico di Bologna di questo Ispettorato — fino alla data del 31 dicembre 2007 il dott. Giuseppe Fugaro è stato delegato ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative ai procedimenti amministrativi sanzionatori pendenti presso il citato Ufficio, limitatamente alle contestazioni concernenti l'indebita percezione di aiuti comunitari, ai sensi della legge 23 dicembre 1986, n. 898, notificate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2002 ed il 30 giugno 2003;

Ritenuto necessario estendere i limiti della delega conferita con il suddetto decreto, al fine di assicurare la definizione di tutti i procedimenti amministrativi sanzionatori ancora pendenti presso l'Ufficio di Bologna in materia di indebita percezione di aiuti comunitari, ai sensi della legge n. 898/1986;

Decreta:

Articolo unico

Fino alla data del 31 dicembre 2007, il dott. Giuseppe Fugaro è delegato ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a tutti procedimenti amministrativi sanzionatori ancora pendenti presso l'Ufficio periferico di Bologna di questo Ispettorato in materia di indebita percezione di aiuti comunitari, ai sensi della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2007

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

07A05148

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ORDINANZA 7 maggio 2007.

Individuazione della zona umida di Valle Averto, in provincia di Venezia, nel comune di Campagna Lupia, quale area destinata a divenire riserva naturale dello Stato.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 1, commi 2 e 5, e l'art. 5, comma 2 della legge 8 luglio 1986, n. 394;

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394, in particolare l'art. 2, comma 3, l'art. 6 e l'art. 17;

Visto l'art. 2, comma 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall'art. 2, comma 23 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede che la classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni;

Visto l'art. 31, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 che prevede che le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica siano impartite dal Ministero dell'ambiente;

Visti la Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979 ratificata dall'Italia con legge 25 gennaio 1983, n. 42; la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 ratificata dall'Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503; la direttiva n. 409 del 2 aprile 1979 del Consiglio della Comunità economica europea modificata con direttiva n. 411 del 25 luglio 1985 della Commissione della Comunità economica europea; la direttiva n. 43 del 21 maggio 1992 del Consiglio della Comunità economica europea ed il relativo regolamento di attuazione dato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

Considerato che il biotopo «Valle Averto» è censito all'interno della Laguna di Venezia tra le Aree Importanti per l'Avifauna d'Italia (Important Bird Areas Italia IBA ITALIA n. 034), inventario che si prefigge tra gli altri obiettivi, quello di mettere a disposizione degli Stati membri uno strumento utile per l'attuazione della Direttiva 79/409/CEE ed in particolare del suo art. 4;

Considerato che il biotopo «Valle Averto» è stato dichiarato, con prot. n. 2884/SCN/95 del 3 marzo 1995 del Ministero dell'ambiente, «Zona di protezione speciale» (ZPS), ai sensi della direttiva «Uccelli» 79/409/CEE del 25 aprile 1979;

Considerato che la regione Veneto, con propria deliberazione di Giunta del 21 dicembre 1998, prot. n. 4824, ha a sua volta dichiarato e confermato il sito in questione quale «Zona di Protezione Speciale»;

Considerato che nell'ambito del programma comunitario «Natura 2000» e del relativo progetto italiano «Bioitaly», la regione Veneto, ai sensi della succitata direttiva «Habitat» 92/43/CEE, ha proposto, tra gli altri, quale sito di importanza comunitaria (SIC) l'area denominata «Laguna Sud: Valli arginate» (codice sito IT3250018) nel quale è ricompreso anche il biotopo Valle Averto;

Considerato, altresì, che il Ministero dell'ambiente, con prot. SCN/ST/97/9478 del 30 giugno 1997, ha confermato il sito in questione nell'apposita lista ufficiale definitiva trasmessa alla Commissione europea;

Considerato che durante le migrazioni il biotopo di Valle Averto ospita contingenti di elevata consistenza numerica di uccelli acquatici in sosta, alimentazione e svernamento, appartenenti a numerose specie protette e non, con areali di distribuzione anche molto vasti e tra loro diversificati, tra cui Podicipedidae (Tachybaptus ruficollis, Podiceps sp.pl.), Phalacrocoracidae (Phalacrocorax sp.pl.), Ardeidae (Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Bubulcus ibis, Egretta sp.pl. e Ardea sp.pl.), Threskiornitidae (Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia), Anatidae (Anser anser, Anas sp.pl., Netta rufina, Aythya sp.pl.), Accipitridae (Heliaetus albicilla, Circus sp.pl., Accipiter sp.pl., Buteo sp.pl., Aquila clanga), Pandionidae (Pandion haliaetus), Falconidae (Falco sp.pl.), Rallidae (Rallus aquaticus, Porzana sp.pl., Gallinula chloropus, Fulica atra), Recurvirostridae (Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta), Chadridae (Charadrius sp.pl., Pluvialis sp.pl., Vanellus vanellus), Scolopacidae (Calidris sp.pl., Philomachus pugnax, Lymnocryptes minimus, Gallinago sp.pl., Limosa sp.pl., Numenius sp.pl., Tringa sp.pl. e Actitis hypoleucos), Laridae (Larus sp.pl.), Sternidae Gelochelidon nilotica, Sterna sp.pl. e Chlidonias sp.pl.), Alcedidae (Alcedo atthis), Motacillidae (Anthus cervinus, Motacilla sp.pl.), Sylviidae (Cettia cetti, Cisticola juncidis, Locustella sp.pl., Acrocephalus sp.pl., Sylvia sp.pl. e Phylloscopus sp.pl.), Timaliidae (Panurus biarmicus), Remizidae (Remiz pendulinus) ed Emberizidae (Emberiza schoeniclus);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, ed entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Considerato, altresì, che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987, è stato reso esecutivo in Italia il Protocollo di emendamento alla convenzione, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;

Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 4, della convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale proposti nella «Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici» tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre 1974), adottati al IV Incontro delle parti contraenti come annesso alla raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990), e approvati con la Risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia, 1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale tra cui il biotopo di Valle dell'Averto, e che tali zone sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art 2, n. 1, della convenzione medesima;

Considerato inoltre che l'art. 4, comma 3, della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare, per ciò che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;

Considerato, altresì, l'eccezionale valore naturalistico del biotopo di Valle Averto, che costituisce parte integrante e rilevante dell'ambiente naturale originario della gronda lagunare e della laguna di Venezia, che presenta contenuti altamente significativi dal punto di vista storico-morfologico, ecologico ed ambientale, ricco di emergenze naturali e caratterizzato da una ampia varietà tipologica data da paleoalvei e fosse, acque interne, aperte e vallive, laghi salmastri con praterie alofile, praterie umide e prati stabili, canneti, «barene», «velme» e motte, e che annovera, altresì, al suo interno alcuni manufatti, detti «casoni», realizzati con caratteristiche tipologiche particolari;

Considerato, ancora, che la zona è interessata dalla presenza delle tipiche presenze floristiche dell'Estuario Veneto, ed in particolare, per le associazioni vegetazionali da: praterie caratteristiche degli Arrenethalia, prati umidi e acquitrinosi con elementi fortemente igrofili (come Carex sp.pl., Cyperus sp.pl., Holoschoenus sp.pl., Salcerella-Lythrum salicaria, Menta d'acqua-Mentha aquatica, Juncus sp.pl.), distese monofitiche a Cannuccia di palude-Phragmites australis con ben quattro differenti associazioni del Phragmition, stagni e canali con tifeti a mazze sorde (Typha latifolia e Typha anguistifolia), giuncheti a Juncus articulatus, Juncus lacustris, Sparganium erectum, e Giglio delle paludi-Iris pseudacorus, distese d'acqua dolce ricoperte da associazioni rientrabili nella classe Lemnetea Tx. 1955 e Potamogetonea Ix. si Prsg. 1943, con lenticchie d'acqua (Lemna sp.pl., Spirodela polyrrhiza), Salvinia natans, Ninfea bianca-Nymphaea alba, Utricularia vulgaris, Ranuncolo di palude-Ranunculus tricophyllum, Potamogeton sp.pl., Cerratophillum demersum e Myriophillum spicatum, agglomerati boschivi puri o misti di Olmo-Ulmus minor, Acero campestre-Acer campestris, Frassino maggiore-Fraxinus excelsior,

Frassino-Fraxinus oxycarpa, Pioppo nero-Populus nigra, Pioppo bianco-Populus alba, Salice bianco-Salix alba, Salice da vimini-Salix viminalis, Salicone-Salix capraea, Sambuco-Sambucus nigra, Sanguinella-Cornus sanguinea, Rosa selvatica-Rosa canina, Rovo-Rubus ulmifolius, Spin cervino-Rhamnus catharticus, Biancospino-Crataegus monogyna, Lantana-Viburnum lantana e Evonimo europeo-Euonimus europaeus, porzioni dimotte, argini e barene popolati dalle caratteristiche Salicornietea Br. Bl. et Tx, 1952, con Arthrocnemum sp.pl. e Salicornia sp.pl., tra cui l'endemica Salicornia veneta-Salicornia veneta, Limonio delle paludi-Limonium serotinum, Salsola soda, Suaeda maritima, Astro delle paludi-Aster tripolium e Halimione portulacoides, laghi e specchi acquei aperti salmastri popolati dalle peculiari fanerogame lagunari come ruppie (Ruppia maritima e Ruppia cirrosa) associate a zostera-Zostera noltii, e da crittogame quali Enteromorpha sp.pl., Chaetomorpha sp.pl., Valonia sp.pl. e Ulva lactuca;

Considerato anche l'importante ruolo che la Valle Averto riveste per l'avifauna acquatica soprattutto quale habitat di sosta ed alimentazione durante il periodo della migrazioni per svassi (Podiceps sp. pl.), aironi (Egretta sp. pl., Ardea sp. pl., anseriformi (Anas sp.pl., Aythya sp.pl., Mergus serrator, Bucephala clangula), limicoli (Tringa sp.pl., Charadrius sp.pl., Calidris sp.pl., Limosa sp.pl., Numenius sp. pl., Larus minutus, Chlidonias sp.pl., Sterna sp.pl.,) e di nidificazione per Volpoca (Tardona tardona), Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), Avocetta (Recurvirostra avosetta), Pettegola (Tringa totanus), Fratino (Charadrius alexandrinus), Gabbiano corallino (Larus melanocephalus), Rondine di mare (Sterna hirundo) e Fraticello (Sterna albifrons);

Considerato, infine, che il biotopo in questione riveste un ruolo altamente significativo per la biodiversità, e che nel campo faunistico ospita numerose e varie entità fra cui molte ricomprese negli elenchi di cui alla direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli), risoluzione del Consiglio del 2 aprile 1989 concernente la conservazione degli uccelli acquatici, negli allegati II e III della «Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» (approvata a Berna il 19 settembre 1979 ed entrata in vigore in Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503) e nei successivi annessi di emendamento II e III alla convenzione (entrati in vigore con il decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n. 4503, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998), tra cui quelle ricomprese nell'Annesso II «specie di fauna rigorosamente protette», ed in particolare: Chiocciola-Helix pomatia (Gastropoda-Helicidae), Unione-Unio elongatus (Bivalvia-Unionidae), Sanguisuga-Hirudo medicinalis (Hirundinoidea-Hirudinidae), Licena delle paludi-Lycaena dispar (Lepidoptera-Lycaenidae), Nono-Aphanius fasciatus (Osteichthies-Cyprinodontidae), Ghiozzetto di laguna-Knipowitschia panizzae e Ghiozzetto cenerino-Padogobious canestrini (Osteichthies-Gobiidae), Tritone-Triturus sp. (Amphibia-Salamandridae), Rospo comune-Bufo bufo e Rospo smeraldino-Bufo viridis (Amphibia-Bufonidae), Raganella-Hyla arborea/intermedia (Amphibia-Hylidae), Rana di Lataste-Rana latastei, Rana dalmatina-Rana dalmatina e Rana di Lessona-Rana lessonae (Amphibia-Ranidae), Emys orbicularis (Reptilia-Emydidae), Ramarro-Lacerta viridis, Lucertola muraiola-Podarcis muralis e Lucertola campestre-Podarcis sicula (Reptilia-Lacertidae), Biacco-Coluber viridiflavus, Natrice-Natrix natrix e Natrice tessellata-Natrix tessellata (Reptilia-Colubridae), Testuggine d'acqua-Emys orbicularis (Reptilia-Emydudae), Tuffetto-Tachybaptus ruficollis e svassi-Podiceps sp.pl. (Aves-Podicipedidae), cormorani-Phalacrocorax sp.pl. (Aves-Phalacrocoracidae), Tarabuso-Botaurus stellaris, Tarabusino-Ixobrychus minutus, Nitticora-Nycticorax nycticorax, Sgarza ciuffetto-Ardeola ralloides, Airone guardabuoi-Bubulcus ibis, aironi-Egretta sp.pl. e Ardea sp.pl. (Aves-Ardeidae), Cicogna nera-Ciconia nigra (Ciconiidae), Ibis mignattaio-Plegadis falcinellus e Spatola-Platalea leucorodia (Threskiornithidae), Fenicottero-Phoenicopterus ruber (Phoenicopteridae), cigni-Cygnus sp.pl., oche-Anser sp.pl., Volpoca-Tadorna tadorna, anatre di superficie-Anas sp.pl., Fistione turco-Netta rufina, anatre da tuffo-Aythya sp.pl. (Aves-Anatidae), Falco pecchiaiolo Pernis apivorus, Nibbio bruno-Milvus migrans, Aquila di mare-Haliaetus albicilla, albanelle-Circus sp.pl., Astore-Accipiter gentilis, Sparviero-Accipiter nisus, poiane-Buteo sp.pl., Aquila anatraia maggiore-Aquila clanga (Aves-Accipitridae), Falco pescatore Pandion haliaetus (Aves-Pandionidae), falchi-Falco sp.pl. (Aves-Falconidae), Porciglione-Rallus aquaticus e Porzana sp.pl. (Aves-Rallidae), Cavaliere d'Italia-Himantopus himantopus e Avocetta-Recurvirostra avosetta (Aves-Recurvirostridae), corrieri-Charadrius sp.pl. e pivieri-Pluvialis sp.pl. (Aves-Charadridae), piovanelli-Calidris sp.pl., Combattente-Philomachus pugnax, Frullino-Lymnocryptes minimus, Croccolone-Gallinago sp.pl., pittime-Limosa sp.pl., chiurli-Numenius sp.pl., totani-Tringa sp.pl., Piro-piro piccolo-Actitis hypoleucos (Aves-Scolopacidae), gabbiani-Larus sp.pl. (Aves-Laridae), Sterna zampenere-Gelochelidon nicotica, rondini di mare-Sterna sp.pl. e mignattini-Chlidonias sp.pl. (Aves-Sternidae), Barbagianni-Tyto alba (Aves-Tytonidae), Civetta-Athene noctua, Gufo comune-Asio otus e Allocco-Strix aluco (Aves-Strigidae), Martin pescatore-Alcedo atthis (Aves-Alcedinidae), Gruccione-Merops apiaster (Aves-Meropidae), Upupa-Upupa epops (Aves-Upupidae), Torcicollo-Jynx torquilla e Picchio rosso maggiore-Picoides major (Aves-Picidae), Topino-Riparia riparia, Rondine-Hirundo rustica e Balestruccio-Delichon urbica (Aves-Hirundinidae), pispole-Anthus sp.pl. e ballerine/cutrettole-Motacilla sp.pl. (Aves-Motacillidae), Pettirosso-Erithacus rubecula, Usignolo-Luscinia megarhynchos, Pettazzurro-Luscinia svecica, codirossi-Phoenicurus sp.pl., Saxicola sp.pl., Turdus sp.pl. (Aves-Turdidae), Usignolo di fiume-Cettia cetti, Beccamoschino-Cisticola juncidis, Locustella sp.pl., cannaiole-Acrocephalus sp.pl., canapini-Hippolais sp.pl.,

silvie-Sylvia sp.pl., luì-Phylloscopus sp.pl. e regoli-Regulus sp.pl. (Aves-Sylviidae), Pigliamosche-Muscicapa striata e balie-Ficedula sp.pl. (Aves-Muscicapidae), Basettino-Panurus biarmicus (Aves-Timaliidae), Codibugnolo-Aegithalos caudatus (Aves-Aegithalidae), cincie-Parus sp.pl. (Aves-Paridae), Pendolino-Remiz pendulinus (Aves-Remizidae), Rigogolo-Oriolus oriolus (Aves-Oriolidae), averle-Lanius sp.pl. (Aves-Laniidae), Passera mattugia-Passer montanus (Aves-Passeridae), Fringilla sp.pl., Verzellino-Serinus serinus, Carduelis sp.pl. e Frosone-Coccothraustes coccothraustes (Aves-Fringillidae), zigoli-Emberiza sp.pl. (Aves-Emberizidae), Riccio-Erinaceus europaeus (Mammalia-Erinaceidae), Toporagno comune-Sorex araneus, Toporagno d'acqua di Miller-Neomys anomalus, Crocidura ventre bianco-Crocidura leucodon e Crocidura soaveolens. (Mammalia-Soricidae), pipistrelli-Pipistrellus sp.pl., nottole-Nyctalus sp. (Mammalia-Vespertilionidae), Moscardino-Muscardinus avellanarius (Mammalia-Myoxidae), Tasso-Meles meles, Donnola-Mustela nivalis, Puzzola-Mustela putorius e Faina-.astes foina (Mammalia-Mustelidae);

Riconosciuto che, tra le specie di cui ai citati allegati della convenzione di Berna, ed in paryticolare all'Appendix II, nella predetta zona umida si riproducono regolarmente: Helix pomatia, Unio elongatus, Hirudo medicinalis, Lycaena dispar, Aphanius fasciatus, Pomatoschistus canestrinii, Knipowitschia panizzae, Tritone crestato italiano-Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla arborea (intermedia), Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta viridis, Podarcis muralis, Podarcis sicula, Coluber viridiflavus, Natrix tessellata, Tachibaptus ruficollis, Ixobrychus minutus, Nitticora-Nycticorax nycticorax, Airone rosso-Ardea purpurea, Falco di palude-Circus aeruginosus, Voltolino-Porzana porzana, Fratino-Charadius alexandrinus, Actitis hypoleucos, Himantopus himantopus, Rondine di mare-Sterna hirundo, Tyto alba, Athene noctua, Asio otus, Alcedo atthis, Merops apiaster, Jynx torquilla, Picoides major, Hirundo rustica, Ballerina bianca-Motacilla cinerea, Cutrettola gialla capocenerino-Motacilla flava cinereocapilla, Luscinia megarhynchos, Saltimpalo-Saxicola rubetra, Cettia cetti, Cisticola juncidis, Cannareccione-Acrocephalus arundinaceus, Cannaiola verdognola-Acrocephalus palustris, Forapaglie-Acrocephalus shoenobaeus, Cannaiola-Acrocephalus scirpaceus, Capinera-Sylvia atricapilla, Bigia padovana-Sylvia nisoria, Canapino-Hippolais polyglotta, Muscicapa striata, Panurus biarmicus, Aegithalos caudatus, Cinciarella-Parus caeruleus, Cinciallegra-Parus major, Remiz pendulinus, Averla piccola-Lanius collurio, Averla cenerina-Lanius minor, Cardellino-Carduelis carduelis, Verdone-Carduelis chloris, Serinus serinus, Migliarino di palude-Emberiza schoeniclus, Oriolus oriolus, Pipistrello di Nathusius-Pipistrellus nathusii, Pipistrello albolimbato-Pipistrellus kuhli e Nyctalus sp.;

Considerato pertanto che la zona in questione ha un valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalità della sua flora e della sua fauna, e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione biogeografica;

Atteso, quindi, che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, così come adottati in occasione delle ultime conferenze delle parti contraenti (Regina-Canada, 1987; Montreaux-Svizzera, 1990; Kushiro-Giappone, 1993 e Brisbane, 1996);

Visti l'art. 4, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto 1° agosto 1985 del Ministero per i beni culturali e ambientali con il quale, ai sensi della legge n. 1497/1939, il biotopo di Valle Averto, ubicato nella laguna di Venezia, in comune di Campagna Lupia, è interamente sottoposto a vincolo paesaggistico;

Vista le delibere della giunta regionale del Veneto n. 3051 del 7 giugno 1988 e n. 4447 del 19 luglio 1988 con le quali il biotopo di Valle Averto, in Comune di Campagna Lupia, è stato costituito in «Oasi di protezione della flora e della fauna»;

Visto i decreti del Ministro dell'ambiente del 10 febbraio 1989, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1989, e del 3 maggio 1993, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 1993, con i quali la zona umida «Valle Averto» è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici», firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, nella sua estensione complessiva di circa 500 ettari, secondo i confini riportati nelle cartografie allegate agli stessi decreti;

Considerato, per altro, che l'art. 4, comma 1, della convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;

Vista l'ordinanza 3 maggio 1993 del Ministro dell'ambiente con la quale, ravvisata la necessità di assicurare la protezione, non garantita dai vincoli esistenti, degli ecosistemi di valore naturalistico la cui presenza ha condotto alla dichiarazione di importanza internazionale della zona umida di Valle Averto, la detta zona umida, secondo i confini individuati nell'allegata cartografia e coincidenti con quelli del decreto ministeriale

del 10 febbraio 1989 comprendenti circa 200 ettari del biotopo, è stata individuata come area destinata a divenire riserva naturale dello Stato;

Visto che il biotopo di Valle Averto è ricompreso all'interno della linea di «Conterminazione lagunare» della laguna di Venezia, così come da ultimo definito dal decreto ministeriale LL.PP. 9 febbraio 1990;

Visti l'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana, gli articoli 822 e 824 del codice civile, il R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1853 (articoli 1, 5, 6, 41, 48 e 67) convertito con legge 7 gennaio 1937, n. 191 «Norme relative alla polizia della laguna di Venezia», delle leggi 31 ottobre 1942 n. 1471, 16 aprile 1973, n. 171, (art. 1) e 5 marzo 1963, n. 366, (articoli 1, 2, 3, 9, 22 e 24 e l'Inventario-Catasto De Bernardi;

Viste le sentenze in materia di demanio dello Stato, e nello specifico la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche del 13 marzo 1950, n. 3, della Corte di Cassazione sez. I civ. del 27 gennaio 1975, n. 316, del Consiglio di Stato sez VI del 17 novembre 1978 n. 1205, della Corte di cassazione sez. II civ. del 6 giugno 1989, n. 2745, e sez III pen. del 30 aprile-25 maggio 1992 n. 1992;

Viste infine le sentenze relative alla accertata demanialità delle acque delle valli da pesca della Laguna di Venezia tra cui è compresa anche la parte acquea della Valle dell'Averto, ed in particolare le sentenza del Tribunale civile e penale di Venezia del 28 ottobre 1994 n. 299/1993 bis, della Corte d'appello di Venezia del 18 dicembre 1995, n. 1289, e della Corte suprema di cassazione sez. VI penale dell'11 novembre 1997 n. 4398/97 R.G.N.7712/97;

Esaminato il Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012 approvato con legge regionale del 5 gennaio 2007, n. 1, nel quale viene operata una riduzione al perimetro dell'Oasi di protezione della flora e della fauna, apportata a seguito del sub-emendamento n. 4629, come risulta dal Resoconto 57ª seduta pubblica del 29 novembre 2006;

Considerato che, per effetto della variazione apportata al Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012, verrebbe ridotta la protezione della fauna su circa 300 ettari della zona umida di Valle Averto, tutela che era stata precedentemente accordata attraverso l'istituzione dell'oasi di protezione della fauna di cui alle deliberazioni della giunta regionale 7 giugno 1988, n. 3451, e 19 luglio 1988, n. 4447 ed alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17;

Considerato che il procedimento amministrativo, avviato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con la regione Veneto, la provincia di Venezia, il comune di Campagna Lupia e il Magistrato delle acque di Venezia, finalizzato all'istituzione della riserva naturale statale di «Valle Averto», pur avendo individuato il biotopo di «Valle Averto» nella sua estensione complessiva come riserva naturale statale, è ancora in corso;

Vista la necessità di assicurare la protezione di ecosistemi caratteristici dell'ambiente naturale della laguna di Venezia, e più in particolare della sua peculiare componente faunistica, di rilevanza nazionale ed internazionale, minacciati dalla recente variazione dell'originario status di «Oasi di protezione della flora e della fauna»;

Considerato che i vincoli esistenti sull'area di circa 300 ettari della «Valle Averto» interessata dalla riduzione di perimetro dell'«Oasi di protezione» non garantiscono la tutela degli ecosistemi presenti di valore naturalistico tale da aver condotto alla dichiarazione di zona umida di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar con il citato decreto ministeriale del 3 maggio 1993;

Ordina:

Art. 1.

La zona umida di «Valle Averto», ubicata in provincia di Venezia, nel comune di Campagna Lupia, è individuata, secondo i confini riportati nella cartografia allegata (Allegato 1), come area destinata a divenire riserva naturale dello Stato.

Art. 2.

Nella zona umida in oggetto si applicano, fino all'istituzione della riserva, le misure di salvaguardia indicate nell'Allegato 2.

Art. 3.

La sorveglianza e la vigilanza su detto territorio è affidata al nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, al Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'art. 21 della legge n. 394/1991, nonché agli appartenenti alle altre forze di polizia che rivestono la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

Art. 4.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e spiega i suoi effetti fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale istitutivo della riserva naturale statale «Valle Averto» e della relativa disciplina di tutela.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2007

Il Ministro: PECORARO SCANIO

ALLEGATO 1

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare
Direzione Generale per la Protezione della Natura
AREA INDIVIDUATA PER LA
RISERVA NATURALE STATALE
VALLE DELL' AVERTO
scala 1 : 10.000

ALLEGATO 2

All'interno della zona individuata come area destinata a divenire riserva naturale statale sono interdetti i seguenti interventi:

- L'apertura e la coltivazione di cave;
- La circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità esistente e futura, fatta eccezione per i mezzi necessari alle attività produttive consentite;
- l'esercizio della caccia e dell'uccellagione praticate con qualsiasi messo, nonché ogni forma di disturbo della fauna selvatica ivi compreso l'addestramento dei cani ed ogni altra attività che possa danneggiare la componente faunistica omeoterma;
- il danneggiamento, il taglio e la raccolta di specie vegetali spontanee con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a filari di alberi, a siepi o formazioni vegetazionali arboree ed arbustive residue;
- l'abbandono di rifiuti di qualunque genere;
- la modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi destinati alla tutela della pubblica incolumità, alla corretta conduzione valliva ed al ripristino di ambienti umidi;

è altresì vietato:

- manomettere ed alterare o danneggiare in qualsiasi modo gli habitat ed i biotopi naturali e seminaturali;
- effettuare qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione finalizzata al riuso dei manufatti esistenti per attività compatibili con l'aspetto e la vocazione valliva dei luoghi;
- accendere fuochi;
- installare campeggi.

07A05147

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio ACI di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento, in data 14 maggio 2007, dell'Ufficio ACI di Salerno.

Motivazioni.

Con nota prot. n. 1632 del 10 maggio 2007, l'Ufficio provinciale ACI di Salerno segnalava che, a causa di un'assemblea del personale, gli sportelli del PRA, in data 14 maggio 2007, sarebbero rimasti chiusi al pubblico.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, con nota di pari data, prot. 2100/U, preso atto che l'ACI, con nota del 16 maggio 2007, prot. 1719 ha confermato l'avvenuta chiusura, ha segnalato l'evento ai fini dell'emanazione del decreto di mancato funzionamento dell'ufficio in tale data.

Riferimenti normativi:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

attribuzioni dei direttori delle Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate:

statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 7);

norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al Pubblico Registro Automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592;

decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 17 maggio 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A05159

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Varese, nel giorno 14 maggio 2007, per assemblea sindacale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Varese ha comunicato, con nota n. UP VA/0003573/07 del 9 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 14 maggio 2007, per assemblea sindacale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, con nota del 22 maggio 2007 prot. n. 1789/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 maggio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A05188

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Sondrio, nel giorno 14 maggio 2007, causa assemblea del personale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Sondrio ha comunicato, con nota n. UP SO/0001165/07 del 9 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 14 maggio 2007, a causa di un'assemblea sindacale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, con nota del 22 maggio 2007 prot. n. 1789/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 maggio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A05189

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Lodi nel giorno 14 maggio 2007, per assemblea sindacale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Lodi ha comunicato, con nota n. UP LO/0001301/07 del 15 maggio 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico nel giorno 14 maggio 2007, per assemblea sindacale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 22 maggio 2007 prot. n. 1789/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti norrnativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle Entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 maggio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A05190

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Lecco.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Lecco, nel giorno 14 maggio 2007, causa assemblea del personale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Lecco ha comunicato, con nota prot. n. 327 dell'8 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 14 maggio 2007, causa assemblea del personale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 22 maggio 2007 prot. n. 1789/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle Entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 24 maggio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A05160

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Venezia-Mestre.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del Procuratore generale della Repubblica - Corte di appello di Venezia trasmessa a questa Direzione regionale del Veneto con nota prot. n. 806 del 14 maggio 2007, e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Venezia-Mestre, a causa di assemblea del personale avvenuta il 14 maggio 2007, con conseguente sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.

Motivazione.

L'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Venezia-Mestre, con nota del 10 maggio 2007 n. 986/A, ha comunicato la chiusura al pubblico per l'intera giornata del 14 maggio 2007, a causa di una assemblea del personale.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

statuto dell'Agenzia delle Entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 24 maggio 2007

Il direttore regionale: PIZZATO

07A05158

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del Procuratore generale della Repubblica - Corte di appello di Venezia trasmessa a questa Direzione regionale del Veneto con nota prot. n. 804 del 14 maggio 2007, e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Vicenza nei giorni 16, 17 e 18 maggio 2007, a causa di assemblea del personale, con conseguente sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.

Motivazione.

L'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Vicenza, con nota del 10 maggio 2007 prot. 885/2007, ha comunicato la chiusura al pubblico nei giorni 16, 17 e 18 maggio 2007, per rinnovamento tecnico dei sistemi e delle procedure (reingegnerizzazione PRA,), con conseguente chiusura dell'Ufficio.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

statuto dell'Agenzia delle Entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 24 maggio 2007

Il direttore regionale: PIZZATO

07A05157

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia nel giorno 14 maggio 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di una assemblea del personale, l'Ufficio provinciale ACI di Foggia è rimasto chiuso al pubblico nel giorno 14 maggio 2007, per l'intera durata dell'orario di lavoro.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. Dip. 1/695 dell'8 maggio 2007, e confermata con nota di pari prot. in data 15 maggio 2007.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari, con nota prot. n. 3475 Div. Gab. del 10 maggio 2007, ha autorizzato la chiusura dell'ufficio in questione.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie suindicata.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 25 maggio 2007

Il direttore regionale: ORSI

07A05156

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Bari.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Bari nel giorno 14 maggio 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di una assemblea del personale, l'Ufficio provinciale ACI di Bari è rimasto chiuso al pubblico nel giorno 14 maggio 2007, per l'intera durata dell'orario di lavoro.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. UP BA/0003026/07 del 9 maggio 2007, e confermata con nota prot. 3144/07 del 16 maggio 2007.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari, con nota prot. n. 3474 Div. Gab. del 10 maggio 2007, ha autorizzato la chiusura dell'ufficio in questione.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie suindicata.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 25 maggio 2007

Il direttore regionale: ORSI

07A05154

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce nel giorno 14 maggio 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di una assemblea del personale, l'Ufficio provinciale ACI di Lecce è rimasto chiuso al pubblico nel giorno 14 maggio 2007, per l'intera durata dell'orario di lavoro.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. n. 1054/2007/PRA del 14 maggio 2007.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce, con nota prot. n. 2630/2007 Protinfo del 16 maggio 2007, ha proposto l'emissione del conseguente provvedimento accertativo.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie suindicata.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 25 maggio 2007

Il direttore regionale: ORSI

07A05155

PROVVEDIMENTO 29 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per l'intera giornata del 14 maggio 2007, il mancato funzionamento al pubblico dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato nella giornata del 14 maggio 2007 per assemblea del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 594 - del 16 maggio 2007 - e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 17 maggio 2007 - prot. n. 2212, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 29 maggio 2007

Il direttore regionale: PALUMBO

07A05152

PROVVEDIMENTO 29 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per l'intera giornata del 14 maggio 2007, il mancato funzionamento al pubblico dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Terni.

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato nella giornata del 14 maggio 2007 per assemblea del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Terni con nota prot. n. 745 - del 15 maggio 2007 - e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 16 maggio 2007 - prot. n. 2152, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 29 maggio 2007

Il direttore regionale: PALUMBO

07A05153

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 maggio 2007.

Procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze per sistemi Broadband Wireless Access (BWA) nella banda a 3.5 GHz. (Deliberazione n. 209/07/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 9 maggio 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003, ed in particolare gli articoli 14, comma 1, e 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 luglio 2002, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2002, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 453/03/CONS recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 644/06/CONS del 9 novembre 2006 recante «Consultazione pubblica sull'introduzione di tecnologie di tipo Broadband Wireless Access (BWA) nella banda a 3.5 GHz», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2006;

Vista la nota n. 0002656 del 27 marzo 2007 del Ministero delle comunicazioni con cui viene trasmessa l'intesa tecnica tra il suddetto Ministero ed il Ministero della difesa, in cui si definisce preliminarmente la quantità di banda disponibile, nonché i tempi e le modalità di liberazione da alcuni vincoli legati alla riconversione di apparati militari, ai fini della successiva messa a disposizione della banda per i servizi pubblici;

Vista la direttiva n. 1999/5/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 sugli apparati di telecomunicazioni radio e terminali ed il mutuo riconoscimento della loro conformità (direttiva R&TTE);

Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, Parlamento europeo, Comitato economico e sociale europeo e Comitato delle regioni n. COM(2007)50 dell'8 febbraio 2007 «Accesso rapido allo spettro per servizi di comunicazione elettronica senza fili attraverso una maggiore flessibilità»;

Vista la Raccomandazione della CEPT ECC/REC/(04)05 «Guidelines for accomodation and assignment of multipoint fixed wireless systems in frequency bands 3.4 - 3.6 GHz and 3.6 - 3.8 GHz»;

Visto il Rapporto della CEPT ECC Report 100 «Compatibility studies in the band 3400 3800 MHz between Broadband Wireless Access (BWA) systems and other services»;

Visto il documento di sintesi della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 644/06/CONS, pubblicato nel sito internet dell'Autorità, e tenuto conto dei risultati della medesima consultazione pubblica;

Considerato quanto segue:

1. La banda di frequenza da 3400 a 3600 MHz, brevemente indicata come banda 3.5 GHz, è stata sino ad ora utilizzata dal Ministero della difesa. Nel mese di ottobre 2006 il Ministero delle comunicazioni ha comunicato che, anche a seguito dei pareri pervenuti nel tempo dall'Autorità circa la necessità di destinare la banda a 3.5 GHz anche ad applicazioni civili e tenuto conto che l'utilizzo della banda in questione necessita comunque di un accordo con il Ministero della difesa, quest'ultimo avrebbe acconsentito ad una progressiva liberazione della banda in argomento, consentendo quindi l'avvio del servizio commerciale inizialmente con una ridotta disponibilità delle frequenze e con alcune esclusioni territoriali, per arrivare infine alla completa disponibilità della banda su tutto il territorio nazionale.

2. L'Autorità, considerato che a seguito di quanto comunicato dal Ministero delle comunicazioni, risultava possibile prefigurare la messa a disposizione di frequenze nella banda 3.5 GHz per l'offerta di servizi al pubblico, ha disposto l'avvio di una consultazione pubblica relativa all'introduzione di tecnologie di tipo Broadband Wireless Access (BWA) nella banda suddetta, con la delibera n. 644/06/CONS, al fine di stabilire le procedure per l'assegnazione delle frequenze in argomento. L'Autorità ha ritenuto necessario procedere alla citata consultazione pubblica, oltre che per acquisire elementi di informazione e documentazione in ordine alla predisposizione di un eventuale regolamento per le procedure di selezione, per procedere alla verifica della necessità di limitare l'accesso alla banda in argomento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del Codice delle comunicazioni.

3. Il periodo di consultazione si è chiuso il 5 febbraio 2007. Sono pervenuti all'Autorità 68 contributi da parte di 74 soggetti distinti, rappresentativi di tutte le categorie di soggetti direttamente interessati o portatori di interessi qualificati, quali operatori di rete fissa, mobile, satellitare, service provider, fornitori di rete, manifatturieri, associazioni di categoria, associazioni dei consumatori, società di consulenza, società pubbliche di servizi e società di scopo, enti locali.

4. Nel corso della consultazione, su richiesta degli stessi, sono stati sentiti 12 soggetti (inclusi nei 74 citati), precisamente Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. e FederUtility il giorno 2 febbraio 2007, RAI Way S.p.a., H3G S.p.a., Poste Italiane S.p.a. il giorno 5 febbraio 2007, l'Associazione @IIP, le società Brennercom S.p.a., A.E.M. Com S.p.a., Teleunit S.p.a., Telecom Italia S.p.a., Infracom S.p.a. il giorno 6 febbraio 2007, Tiscali Italia S.p.a. il giorno 7 febbraio 2007, nel corso delle cui audizioni hanno potuto illustrare il proprio contributo alla consultazione.

5. Successivamente alla conclusione della predetta consultazione pubblica, il Ministero delle comunicazioni, con la nota del 27 marzo 2007, ha comunicato all'Autorità che, a seguito dell'accordo raggiunto con il Ministero della difesa, una banda di ampiezza complessiva di 150 MHz, suddivisibile in due blocchi accoppiati di 75 MHz, all'interno della banda 3,4-3,6 GHz può essere, fin dall'inizio delle procedure di selezione, sufficientemente libera da interferenze e quindi destinata all'impiego civile, fermo restando che in alcune località geografiche tale banda di 150 MHz potrà essere progressivamente resa libera da interferenze derivanti dall'esercizio degli impianti residuale del Ministero della difesa.

6. Tenuto conto pertanto dei risultati della citata consultazione pubblica, che sono riportati nel documento di sintesi della consultazione, pubblicato nel sito internet dell'Autorità, e della nota del Ministero delle comunicazioni del 27 marzo 2007, l'Autorità con il presente provvedimento stabilisce le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze per sistemi Broadband Wireless Access (BWA) nella banda a 3.5 GHz. Sono riportate nel seguito, secondo l'ordine degli argomenti presentati nel documento di consultazione, le valutazioni dell'Autorità e le conclusioni a giustificazione delle decisioni adottate nel provvedimento.

1. *Manifestazione di interesse e numero dei diritti d'uso.*

7. Dalle risultanze della consultazione pubblica si è accertato che il numero di manifestazioni di interesse (tra cui 11 per il livello nazionale) supera largamente la disponibilità di banda. Risulta quindi necessaria, ai sensi dell'art. 29 del Codice delle comunicazioni, l'emanazione di disposizioni volte a disciplinare le condizioni ed i criteri di assegnazione dei diritti d'uso, oltre ai criteri per la fissazione dei contributi d'uso.

8. L'accordo raggiunto tra il Ministero delle comunicazioni ed il Ministero della difesa rende disponibile per i servizi al pubblico una porzione di 2×75 MHz della banda complessiva a 3.5 GHz. Al fine di stabilire il numero di diritti d'uso che possono essere concessi sulla base di tale disponibilità, l'Autorità, in primo luogo, ritiene che un diritto d'uso di almeno 2×21 MHz sia necessario per consentire l'offerta di servizi di qualità, quali quelli permessi dalle moderne tecnologie BWA ed architetture di rete, con una capacità sufficiente ed investimenti sostenibili e idonea a garantire un adeguato sviluppo. Tale posizione risulta peraltro condivisa, pur nella varietà delle risposte individuali, dai rispondenti alla consultazione pubblica. Tanto premesso, il numero di diritti d'uso da concedere, stante la banda complessivamente disponibile, può essere al

massimo pari a 3. Il Ministero delle comunicazioni, verificate le esigenze di protezione dalle interferenze, può valutare la possibilità di ampliare la porzione di banda da dedicare a ciascun diritto d'uso sino al massimo disponibile di 2×25 MHz ciascuno, utilizzando tutta la banda disponibile. Giova a tale riguardo osservare che con una maggiore banda disponibile per ciascun diritto d'uso possono essere offerti servizi di migliore qualità o ridotte le esigenze di pianificazione di rete.

9. L'Autorità ritiene che il numero di diritti d'uso delle frequenze che è possibile rilasciare, in ogni data area del Paese, sulla base delle frequenze messe a disposizione, risulta pari a 3. Occorre osservare, a tale riguardo che un tale numero di diritti appare ragionevole, anche alla luce di quanto prospettato in sede di consultazione in relazione alle ipotesi sullo sviluppo dei servizi e dei relativi mercati e che, in ogni caso, un numero maggiore potrebbe non consentire la sostenibilità degli investimenti complessivi. Tale numero è pertanto un bilanciamento fra l'esigenza di garantire la presenza di più operatori e la dotazione frequenziale adatta per l'offerta di servizi con un adeguato livello di qualità e necessità di pianificazione della rete radio.

10. L'Autorità ritiene anche che non sia appropriato differenziare l'ampiezza dei diritti d'uso. Diritti d'uso della stessa dimensione conducono ad un bilanciamento delle necessità del coordinamento e nella gestione delle interferenze e favoriscono eventuali accordi fra gli aggiudicatari in termini di utilizzo delle modalità di duplex, eventuale condivisione dei siti ed uso delle frequenze.

11. L'Autorità inoltre ritiene, come sarà meglio precisato nel seguito, che uno dei 3 diritti d'uso debba essere prioritariamente riservato agli operatori «nuovi entranti» che non dispongono di ulteriori risorse frequenziali assegnate in via esclusiva che consentono la fornitura di servizi radio a larga banda comparabili a quelli BWA. Allo stato attuale di sviluppo dei mercati l'unica risorsa radio che consente di offrire servizi di accesso a larga banda comparabili risulta essere quella per servizi di terza generazione UMTS. Altre tecnologie quali satellite, WLL, ecc., infatti hanno vincoli tecnologici e condizioni di utilizzo che non rendono i servizi offerti sostituibili.

2. *Modalità di rilascio dei diritti d'uso.*

2.1. *Estensione geografica dei diritti d'uso.*

12. Per quanto riguarda la scelta del bacino di riferimento, in linea puramente teorica, una possibile soluzione potrebbe consistere nella suddivisione del territorio in aree omogenee, quindi a livello territoriale estremamente ridotto, e nell'assegnazione differenziata di spettro in ciascuna di tali aree dopo averne valutato i parametri socio-economici, le caratteristiche del territorio e le condizioni della domanda, come proposto da qualche rispondente. Tuttavia tale soluzione pone una serie di problemi: eccessiva frammentazione dello spettro, con problemi di efficienza dovuti alla necessità di un coordinamento minuzioso, estrema complessità sia nelle procedure di definizione delle aree che nella allocazione ottimale della banda che nelle procedure di assegnazione.

13. Una scelta che ripartisse i diritti d'uso su base provinciale (o pluriprovinciale) esclusivamente, sarebbe lungi dal potersi considerare rispondente ai principi enunciati all'art. 29 del Codice. Nelle aree, allo stato, carenti di reti a larga banda l'utilizzazione delle frequenze potrebbe non risultare uniforme tra le varie aree del paese in termini di aree servite e qualità del servizio; infine è presumibile che in alcune aree del paese la gara potrebbe andare deserta per un ridotto interesse commerciale, costringendo quindi l'Amministrazione a ripetere le procedure di assegnazione. Occorre infatti tener conto che le manifestazioni di interesse per il livello provinciale sono state concentrate su un numero ridotto di aree specifiche del paese, coincidenti in genere con le zone economicamente più sviluppate e industrialmente più dinamiche. Vi è una altra variabile esogena da considerare, e cioè la permanenza delle installazioni residue della Difesa per un certo numero di anni, che renderebbero un diritto d'uso che fosse parcellizzato a livello provinciale, limitato in alcune aree, creando sul territorio una disparità difficilmente colmabile. Infine la stessa procedura sarebbe complicata dall'esigenza di prevedere bacini differenziati per i vari diritti d'uso, nonché senz'altro onerosa per l'Amministrazione.

14. Per tali ragioni, tenendo conto delle particolari caratteristiche delle frequenze disponibili a 3.5 GHz, la scelta più adeguata al raggiungimento degli obiettivi previsti e coerente con il livello di sviluppo corrente del mercato appare essere quella di definire l'uso con estensione geografica di norma macroregionale. In merito alla aggregazione pluriregionale, appare tuttavia necessario specificare che essa, per garantire un uso efficiente dello spettro, si dovrà realizzare accorpando solo regioni tra loro territorialmente confinanti e prevedendo, oltre che un minimo di due regioni aggregabili, anche un numero massimo pari a quattro. Dal vincolo di aggregazione appare inoltre opportuno escludere le regioni insulari.

15. In conclusione, la definizione delle aree di estensione geografica secondo i criteri prima fissati, consentirà di aumentare le efficienze nell'utilizzo delle frequenze assegnate nell'ambito macroregionale e la sostenibilità degli investimenti. Per quanto attiene al diritto d'uso prioritariamente riservato agli operatori «nuovi entranti», il Ministero può decomporre le aree definite in territori regionali nel caso le limitazioni derivanti dalla necessità di protezione delle installazioni residue della Difesa lo rendessero possibile. Una eventuale assegnazione su base regionale potrebbe anche risultare opportuna per favorire l'ingresso dei suddetti operatori «nuovi entranti».

16. Nell'ottica di una definizione di bacini macroregionali, appare tuttavia opportuno rappresentare l'esigenza relativa all'introduzione di un regime di flessibi-

lità nello scambio dei diritti d'uso e nel dispiegamento della rete e dei servizi. Tale regime può inoltre garantire l'uso efficiente delle frequenze, assicurando che le stesse siano tutte utilizzate. Occorre quindi prevedere una serie di strumenti che consentano il raggiungimento di accordi commerciali per lo scambio di frequenze, il riutilizzo delle frequenze a livello locale tra imprese a differente livello di attività, la possibilità di condividere le infrastrutture e di avvalersi di operatori terzi per la realizzazione delle infrastrutture. Tali strumenti possono consentire di espandere le aree di servizio, beneficiando della conoscenza del territorio e della popolazione da parte delle imprese locali, fermi restando gli obblighi minimi fissati nella procedura di selezione e gli obblighi dell'aggiudicatario.

2.2. *Disponibilità della banda e coordinamento con la difesa.*

17. L'effettuazione delle procedure di selezione con tempi differiti per i vari diritti d'uso comporta sia un onere per l'Amministrazione nel bandire e gestire diverse procedure di gara per un numero elevato di aree geografiche per quote comunque ridotte di frequenza, sia uno svantaggio per il mercato, in quanto non fornisce le necessarie certezze agli operatori nella programmazione degli investimenti e, soprattutto, potrebbe indurre distorsioni nella valutazione corretta dello spettro al momento di una eventuale successiva selezione.

18. Per quanto attiene alle modalità di coordinamento con le applicazioni del Ministero della difesa, il calendario di liberazione prevede che le applicazioni residue della Difesa mantengano lo *status* di servizio primario, cui deve essere garantita la protezione e da cui non può essere reclamata protezione, e l'associata durata di tale vincolo.

2.3. *Organizzazione dei blocchi di frequenza in gara e utilizzo delle bande di guardia*

19. In relazione alle modalità con cui viene organizzato lo spettro ai fini della successiva assegnazione dei diritti d'uso, l'assegnazione ottimale dello spettro non può che essere quella di blocchi contigui accoppiati, in quanto tale modalità assicura il maggior grado di neutralità tecnologica. Infatti fissare a priori una modalità d'uso ovvero una percentuale fissa di spettro per l'uso TDD ed una per l'uso FDD, ovvero infine fissare a priori una canalizzazione per l'uso dei blocchi, riduce la flessibilità di scelta a parte dell'operatore, e, direttamente o indirettamente, vincola l'uso della tecnologia, proprio quando la stessa tecnologia dimostra uno sviluppo rapido che mal si coniuga con delle scelte statiche.

20. L'Autorità ritiene che fissare esplicitamente una banda di guardia esterna conduca ad un uso non ottimale dello spettro, sia in quanto la dotazione complessiva disponibile non è elevata e quindi è necessario riservare ai servizi quanta più banda è possibile, sia in quanto, come è stato fatto rilevare da alcuni rispondenti, è possibile, ai fini del coordinamento e solo nei casi in cui sia effettivamente necessario, l'utilizzo di un canale interno «di frontiera» quale canale di guardia, in particolare da parte degli utilizzatori dello spettro in modalità TDD. Rimane ferma, per quanto espresso precedentemente, la necessità che il Ministero delle comunicazioni effettui ulteriori valutazioni al fine di verificare la possibilità di ampliare, al massimo possibile, la quantità di frequenza da assegnare a ciascun diritto d'uso.

21. Infine l'Autorità ritiene ragionevole offrire agli aggiudicatari, in fase successiva alla gara ed al rilascio dei titoli, previa autorizzazione, la possibilità di scambiare tra loro di mutuo accordo blocchi di frequenza non accoppiati della stessa ampiezza al fine di realizzare blocchi contigui di ampiezza maggiore per l'uso TDD, ovvero interi blocchi aggiudicati al fine di ottenere l'uso di blocchi omologhi in aree di estensione geografica confinanti.

2.4. *Protezione dalle interferenze e coordinamento reciproco.*

22. L'evoluzione delle tecnologie e l'utilizzo delle migliori pratiche internazionali, tradotte nei rapporti e nelle raccomandazioni dei rilevanti enti europei, consentono allo stato di definire un ambiente che garantisce la protezione dalle interferenze. In tale scenario l'Autorità ritiene opportuno fissare dei principi guida relativamente alla responsabilità del coordinamento reciproco tra gli operatori, sia di quelli che adoperano blocchi contigui nella stessa area di estensione geografica sia di quelli che adoperano blocchi omologhi in aree geografiche confinanti.

23. Secondo l'evoluzione delle tecnologie e degli standard, al fine di consentire un utilizzo ordinato dello spettro e la protezione dalle interferenze nocive, alcuni modi d'uso ed alcune architetture di rete potrebbero essere soggetti a restrizioni specifiche sia della flessibilità di utilizzo delle frequenze che delle relative condizioni tecniche. In particolare il servizio mobile, che presenta scenari maggiormente critici in termini di coesistenza con sistemi simili o sistemi che adoperano altre architetture di rete, potrebbe richiedere delle norme tecniche più restrittive, rispetto ad altri modi d'uso.

24. L'Autorità ritiene utile, coerentemente con la proposta avanzata in sede di consultazione, che venga fornita agli operatori la possibilità, in fase di successiva all'aggiudicazione, di scambiare semi-blocchi di frequenze accoppiate della stessa dimensione nella stessa area di riferimento geografico, al fine di creare blocchi contigui di dimensione maggiore per l'eventuale utilizzo TDD. Tale previsione consentirà un uso maggiormente efficiente dello spettro e una semplificazione nelle necessità di coordinamento, nonché un migliore adeguamento allo sviluppo delle tecnologie.

25. Come per la definizione di bande di guardia esterne, anche nella definizione di aree di rispetto ai confine delle aree di estensione geografica il mutuo coordinamento consente in principio di utilizzare lo

spettro in maniera più efficiente, riservandosi l'Amministrazione di intervenire con disposizioni prescrittive in caso di persistenza di interferenze nocive.

26. L'Autorità ritiene inoltre necessario che, ai fini della realizzazione di un efficiente coordinamento reciproco, gli operatori mettano reciprocamente a disposizione degli altri operatori richiedenti l'ubicazione e le caratteristiche tecniche dei propri impianti di rete interessati dal coordinamento.

2.5. *Procedura di gara e durata dei diritti d'uso.*

27. Relativamente alla scelta della procedura di selezione l'Autorità ritiene, come anche previsto in precedenti procedure di assegnazione delle frequenze, che un sistema basato sulla migliore offerta economica risulti quello più adatto alla selezione delle offerte. Tale sistema coniuga, infatti, semplicità di esecuzione, trasparenza nelle valutazioni ed assicura l'uso efficiente dello spettro, in particolare quando sia stata prevista la maggiore flessibilità possibile nell'utilizzo dello spettro stesso. Al contrario una procedura di beauty contest, in particolare a livello macroregionale, comporterebbe un maggiore aggravio per l'amministrazione e soprattutto introdurrebbe una eccessiva discrezionalità valutativa che potrebbe essere suscettibile di alimentare lunghi contenziosi. Pertanto gli obiettivi di trasparenza della procedura, e, non meno importante, di celerità di svolgimento della gara, potranno essere ottenuti in maniera più semplice con un meccanismo quale l'asta. Si ritiene altresì che la tipologia di asta più coerente con le condizioni esistenti sia quella aperta a rilanci multipli simultanei ascendente per lotti differenti, già utilizzato in passato nel caso di assegnazione di lotti di spettro tra loro differenti, ad esempio nel Regno Unito e Germania. Tale sistema consente la trasparenza contribuendo alla formazione di offerte che riflettono il reale valore economico dello spettro, favorendo l'aggiudicazione all'operatore più efficiente e riducendo i rischi di valutazioni sproporzionate.

28. L'Autorità ritiene opportuno che alla procedura di presentazione delle offerte siano ammessi quei soggetti che rispondono ai requisiti minimi di professionalità e solidità finanziaria indicati dal bando di gara.

29. Per quanto riguarda la fissazione del valore minimo per ciascun diritto d'uso e ciascuna area geografica, l'Autorità ritiene adeguato, come criterio, la fissazione di un valore proporzionale alla quantità di spettro, alla popolazione potenzialmente servibile in ciascuna area di estensione ed al prodotto interno lordo di ciascuna area di estensione geografica. Il valore minimo potrà anche tenere conto delle eventuali limitazioni, sia temporali che frequenziali, dovute alla esistenza dei servizi ad utilizzo primario della Difesa.

30. L'Autorità ritiene opportuna la previsione di un ordine di priorità nell'assegnabilità di uno dei diritti d'uso da porre a gara, osservando al riguardo quanto segue. È stata rappresentata in consultazione pubblica la circostanza che gli operatori esistenti con maggiori capacità finanziarie potrebbero accaparrarsi le risorse anche al solo scopo di rallentare la realizzazione di reti alternative per l'accesso alla larga banda. In ultima analisi ciò ridurrebbe il benessere dei consumatori, anche alla luce della considerazione che nuovi operatori potrebbero non esser interessati all'offerta di servizio in ambito locale, in particolare nelle aree di ridotte dimensioni. Quanto segnalato in sede di consultazione appare quindi condivisibile alla luce della situazione nazionale che vede, come noto, una carenza di reti alternative per l'offerta di servizi a larga banda al pubblico. Tanto premesso l'Autorità ritiene proporzionato riservare uno solo dei diritti d'uso in via prioritaria agli operatori che non dispongano di altre risorse spettrali per l'offerta di servizi a larga banda comparabili a quelli BWA, al fine di favorire la realizzazione di nuove reti di accesso alla larga banda e l'ingresso di nuovi operatori, maggiormente radicati sul territorio, eventualmente anche su base regionale, che possano predisporre una offerta di servizi più mirata alle esigenze locali dei cittadini.

31. Per quanto riguarda le relazioni tra i soggetti ammessi alle procedure di gara, si precisa che per ciascuna area non è ammessa la partecipazione di più soggetti tra loro in relazione di controllo o collegamento e che anche società di tipo consortile con specifiche caratteristiche potranno concorrere, in linea con quanto già disposto dall'Autorità in passate selezioni.

32. L'Autorità ritiene opportuno indicare in 15 anni la durata dei diritti d'uso. Tale termine, in linea con gli esiti della consultazione, appare idoneo a contemperare l'esigenza di ritorno degli investimenti.

33. Per quanto riguarda le eventuali frequenze non assegnate dopo la procedura di selezione, l'Autorità ritiene che esse possano essere rimesse a gara a beneficio degli aggiudicatari ovvero dei partecipanti ammessi alla presentazione delle offerte che ne abbiano espresso interesse, con la possibilità per essi di accedere al massimo ad un diritto d'uso aggiuntivo in ciascuna delle aree interessate, nel rispetto di quanto previsto per l'assegnabilità delle diverse tipologie di diritti d'uso. Al fine di consentire una più semplice assegnazione per tali blocchi di frequenze residuali si utilizzerà una modalità di asta semplificata, sulla base di una offerta singola di rilancio in busta chiusa.

2.6. *Pianificazione di rete e circolazione dei terminali.*

34. L'Autorità ritiene opportuno consentire all'operatore di rete autonomia nella definizione del proprio network planning, così come avviene attualmente nel caso dei sistemi radiomobili. Tale impostazione è del resto coerente con l'approccio dell'assegnazione della frequenze per bacino di area e non dell'assegnazione per impianto, tipico di un ambiente di servizi fissi tradizionali punto-punto.

35. Riguardo la necessità del registro delle stazioni utente fisse, l'Autorità rileva che, sebbene sia condivisibile l'osservazione che lo sviluppo della tecnologia ed i fenomeni della convergenza rendano sempre più indistinguibili le applicazioni nomadiche da quelle

tipicamente mobili, allo stato e limitatamente al BWA, una installazione fissa è chiaramente, nonché abbastanza semplicemente, identificabile. Inoltre per loro natura le installazioni fisse si prestano ad utilizzi per periodi continuativi relativamente lunghi e tipicamente gestiscono un livello medio di potenza emessa maggiore in maniera concentrata. Infine è presumibile che in caso di installazioni di tipo condominiale una installazione fissa possa servire più di un singolo utente, inteso come utilizzatore di unità abitativa. L'Autorità ritiene quindi opportuno stabilire che gli aggiudicatari debbano mantenere, in un apposito registro, nel rispetto delle norme vigenti sulla protezione dei dati personali, l'ubicazione delle stazioni di utente fisse.

3. *Obblighi associati ai diritti d'uso delle frequenze.*

3.1. *Neutralità delle tecnologie e dei servizi.*

36. Per quanto attiene alla neutralità tecnologica questa è già un principio del vigente quadro regolatorio e pertanto l'Autorità intende conformare ad esso le proprie decisioni. Lo scopo primario della presente procedura di assegnazione è quello di colmare, almeno parzialmente, il grave deficit concorrenziale in infrastrutture di accesso alle reti. L'Autorità ritiene pertanto che la destinazione della banda sia quella per servizi di accesso a larga banda al pubblico. Infatti, lo scenario nazionale vede una carenza di reti alternative di accesso a larga banda, che può essere mitigata con l'utilizzazione della banda in questione. In tale ottica l'utilizzo della banda a 3.5 GHz per servizi interni di rete, backhauling, ponti radio, distribuzione dei segnali radiotelevisivi, costituisce un uso non in linea con lo scopo cui è destinata la banda, in quanto sottrae risorse per l'utilizzo a favore dell'utenza. Pertanto tali usi non sono ammissibili, anche alla luce della disponibilità di altre bande di frequenza all'uopo destinate o soluzioni alternative per il medesimo scopo.

3.2. *Obblighi di copertura.*

37. Su tale punto l'Autorità ritiene che, coerentemente con le procedure adottate in altre selezioni competitive, ad esempio l'UMTS ed il WLL, la prescrizione di un obbligo minimo di copertura e di avvio commerciale del servizio contribuisce a garantire maggiormente sia la reale volontà dell'impresa a realizzare i servizi previsti, limitando possibili fenomeni di pre-emption, sia l'utilizzo effettivo dello spettro.

38. La declinazione degli obblighi di copertura può essere effettuata nella forma del c.d. use-it-or-lose-it, come avviene anche in altri Paesi europei; l'assolvimento di tali obblighi consiste quindi nell'installare stazioni radio fisse in ciascuna delle aree previste ed avviare il servizio commerciale.

39. Per quanto riguarda la definizione degli obblighi di copertura, appare evidente che tale definizione non dovrebbe riguardare solo le aree urbane tout court, che dovrebbero essere lasciate alla libera valutazione del mercato, bensì insistere sulle aree con carenza di reti radio alternative per l'accesso a larga banda.

40. L'Autorità ritiene di stabilire quindi un sistema flessibile basato sul raggiungimento di un numero certo di aree comunali da coprire entro 30 mesi dal conseguimento del diritto d'uso. I territori comunali di ciascuna provincia inclusa nell'area di estensione geografica pertinente sono suddivisi in tre elenchi sulla base della popolazione residente e della presenza, in ciascuna area della copertura radiomobile di terza generazione (3G). Agli impianti BWA realizzati nei comuni presenti in ciascuno dei tre elenchi è assegnato il punteggio indicato nella tabella seguente :

a) comuni con popolazione minore di 15.000 abitanti che risultano privi di copertura 3G: 15 punti per impianto, fino ad un massimo di 15 punti a comune;

b) comuni con popolazione maggiore di 15.000 abitanti che risultano privi di copertura 3G: 10 punti ad impianto, fino ad un massimo di 20 punti a comune;

c) rimanenti comuni: 5 punti ad impianto, fino ad un massimo di 30 punti a comune.

Il singolo aggiudicatario, nella istallazione della propria rete, dovrà assicurare, per ogni provincia di ciascuna area di estensione geografica pertinente ed entro 30 mesi dal rilascio del relativo diritto d'uso, il raggiungimento di almeno 60 punti, ottenuti scegliendo autonomamente i comuni da coprire e sommando il punteggio relativo a ciascun impianto BWA realizzato in ciascun comune, individuato sulla base dell'appartenenza ad uno dei tre elenchi. L'impianto si intende realizzato mediante l'installazione e la messa in servizio di una Central Station per la fornitura dei servizi di accesso BWA al pubblico, utilizzando le frequenze assegnate. L'aggiudicatario dovrà specificare il proprio piano di copertura prima del rilascio del diritto d'uso. Al fine di seguire l'evoluzione di mercato e gli eventuali sviluppi locali di tipo industriale o demografico, l'aggiudicatario potrà, successivamente e su propria richiesta, modificare il piano, previa notifica al Ministero delle comunicazioni, nel rispetto degli obblighi previsti.

41. L'obbligo di copertura deve essere presidiato dalla possibilità di revoca del diritto d'uso nell'area geografica interessata qualora il mancato assolvimento superi una determinata soglia, ritenuta congrua al 40%.

42. Al fine di favorire l'uso efficiente delle risorse frequenziali che saranno aggiudicate e scongiurare fenomeni di foreclosure, l'Autorità ritiene inoltre opportuna l'introduzione di un ulteriore vincolo per gli aggiudicatari, consistente nell'obbligo di utilizzazione, entro termini prefissati, delle risorse stesse per l'offerta di servizi di accesso a larga banda anche nelle aree comunali non incluse nel piano di copertura obbligatoria di ciascun aggiudicatario. In particolare gli aggiudicatari che, dopo il termine di 30 mesi dal rilascio del diritto d'uso, non dimostrino possibilità concrete di utilizzo, diretto o indiretto, delle frequenze assegnate per l'offerta al pubblico dei servizi di broadband wireless access nelle aree comunali diverse da quelle indicate nei rispettivi piani di copertura sono tenuti a soddisfare, sulla base di negoziazione commerciale ed a con-

dizioni eque e non discriminatorie, ogni ragionevole richiesta di accesso alle frequenze stesse. Tale vincolo appare giustificato dalla necessità di garantire l'uso efficiente delle frequenze in questione per gli scopi alla quale sono destinate in una situazione di scarsità di reti di accesso alla larga banda ed evitare fenomeni di pre-emption.

3.3. *Ulteriori obblighi per gli aggiudicatari.*

43. Per quanto riguarda l'obbligo di condivisione dei siti l'Autorità, come previsto all'art. 89, comma 1, del Codice, incoraggia la coubicazione o la condivisione delle infrastrutture proprietarie fra gli operatori di rete, ma ritiene al momento che non sussistano le condizioni per imporre specifici obblighi agli aggiudicatari.

44. L'Autorità ritiene opportuno introdurre una serie di misure che consentano una maggiore flessibilità nell'utilizzo dello spettro, in linea con i più recenti orientamenti della Commissione europea. In particolare l'Autorità ritiene opportuna l'introduzione della facoltà per gli aggiudicatari di coprire aree locali mediante accordi commerciali. Tali accordi possono riguardare aree provinciali o pluriprovinciali, al fine di non frammentare eccessivamente l'utilizzo in una moltitudine di operatori di microaree che comporterebbe un utilizzo poco efficiente dello spettro, con incrementi su base provinciale, e sono basati su principi di equità e non discriminazione.

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) «Broadband Wireless Access (BWA)»: un sistema di radiocomunicazioni che consente di offrire all'utente servizi di accesso a larga banda alle reti, tramite collegamenti via radio fra una singola stazione base localizzata in una posizione fissa e determinata ed un numero multiplo di stazioni utente collegate a detta stazione base;

b) «FDD (Frequency Division Duplex)»: sistema duplex a divisione di frequenza; un sistema di comunicazione in cui la parte in trasmissione e quella in ricezione operano simultaneamente in bande di frequenza differenti;

c) «spettro accoppiato»: due porzioni di spettro radioelettrico, della stessa ampiezza, utilizzabili per sistemi di comunicazione FDD;

d) «PFD (Power Flux Density)»: flusso di densità di potenza per unità di spettro, espresso in dBW/(MHz * m^2);

e) «aggiudicatario»: un soggetto che risulta assegnatario di diritti d'uso di frequenze in seguito alle procedure stabilite dal presente provvedimento;

f) «bando di gara»: l'atto pubblicato dal Ministero delle comunicazioni, con il relativo disciplinare, che specifica, sulla base dei criteri fissati nel presente provvedimento, le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze BWA e dà loro avvio;

g) «area di estensione geografica»: l'area geografica di validità dei diritti d'uso delle frequenze oggetto del presente provvedimento. L'area di estensione geografica è di norma macroregionale, definita dal Ministero delle comunicazioni mediante l'aggregazione di più regioni geograficamente confinanti, da un minimo di due ad un massimo di quattro; le regioni insulari possono essere escluse da tali aggregazioni; la definizione delle aree viene specificata nel bando di gara;

h) «piano dei blocchi di frequenze in gara»: l'elenco, inclusivo dei limiti nominali inferiore e superiore in frequenza, dei diritti d'uso in spettro accoppiato, distinto per area di estensione geografica, oggetto delle procedure di gara di cui al presente provvedimento, comprensivo delle limitazioni geografiche inerenti alla protezione dei servizi di tipo primario della Difesa, di tipo radiolocalizzazione e servizio fisso, e della loro durata, secondo quanto previsto dal bando di gara;

i) «TDD (Time Division Duplex)»: sistema duplex a divisione di tempo; un sistema di comunicazione in cui la parte in trasmissione e quella in ricezione operano nella stessa banda di frequenza, in tempi differenti.

4. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1, comma 1, del Codice.

Art. 2.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente provvedimento stabilisce le procedure per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze disponibili nella banda 3.4–3.6 GHz per ciascuna area di estensione geografica, per l'utilizzo per l'offerta di servizi di accesso diretto di tipo Broadband Wireless Access al pubblico. Sono pertanto escluse le utilizzazioni per finalità diverse.

2. L'esercizio dei diritti d'uso di cui al comma precedente è condizionato al rispetto dell'obbligo di protezione dei servizi primari residui relativi alle applicazioni del Ministero della difesa, per una durata prefissata, secondo quanto previsto nel bando di gara.

3. Secondo il piano dei blocchi di frequenza in gara, sono rilasciabili 3 diritti d'uso per area di estensione geografica, ciascuno di ampiezza frequenziale pari ad

almeno 2×21 MHz, in spettro accoppiato, utilizzando tutta la banda resa disponibile per i servizi pubblici BWA.

4. Uno dei tre diritti d'uso è riservato prioritariamente per l'assegnazione ai soggetti che non dispongano direttamente di diritti d'uso di risorse spettrali per l'offerta di servizi di comunicazione mobile di terza generazione e se in forma associata:

a) non esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un soggetto che dispone di diritti d'uso di risorse spettrali per l'offerta di servizi di comunicazione mobile di terza generazione;

b) non siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un soggetto, anche componente, che dispone di diritti d'uso di risorse spettrali per l'offerta di servizi di comunicazione mobile di terza generazione;

c) non siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto, anche componente, che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un soggetto, anche componente, che dispone di diritti d'uso di risorse spettrali per l'offerta di servizi di comunicazione mobile di terza generazione.

5. Ai fini del precedente comma 4 il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 18, della legge n. 249/1997.

6. Il Ministero delle comunicazioni definisce le aree di estensione geografica mediante l'aggregazione dei territori regionali italiani confinanti, da un minimo di due ad un massimo di quattro per singola area. Le regioni insulari possono essere escluse da tale aggregazione. Nella definizione delle dette aree, il Ministero tiene conto dei seguenti criteri:

a) popolazione residente;

b) sostenibilità degli investimenti con riferimento, tra l'altro, al numero di territori comunali individuati, per ciascuna area di estensione geografica, nell'elenco di cui all'art. 9, comma 1, sub *a);*

c) entità delle limitazioni dovute alle applicazioni residue della Difesa.

7. Relativamente al diritto d'uso riservato ai sensi del comma 4, il Ministero delle comunicazioni può decomporre le aggregazioni di cui al comma precedente in territori regionali.

8. I blocchi di frequenza in gara si intendono lordi, cioè comprensivi delle eventuali bande di guardia necessarie per l'utilizzo ordinato dello spettro.

9. I diritti d'uso delle frequenze di cui al presente provvedimento hanno una durata di 15 anni a partire dalla data di rilascio e sono rinnovabili.

Art. 3.

Condizioni generali per il rilascio delle risorse frequenziali

1. I diritti d'uso delle frequenze di cui al presente provvedimento sono rilasciati all'esito di una procedura unitaria da effettuare contemporaneamente per tutti i diritti d'uso in gara.

2. Ad uno stesso soggetto può essere assegnato un solo diritto d'uso per ciascuna area di estensione geografica prevista, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6.

Capo II

PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI DIRITTI D'USO DELLE FREQUENZE

Art. 4.

Presentazione della domanda

1. La presentazione della domanda per la partecipazione alla procedura per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze di cui al presente provvedimento, è aperta a tutti soggetti in possesso dei requisiti stabiliti nel successivo bando di gara, fatta salva la riserva di cui all'art. 2, comma 4.

2. I requisiti di cui al precedente comma 1 comprendono, tra l'altro, l'idoneità tecnica e commerciale dei soggetti all'utilizzo delle frequenze in oggetto ed alla fornitura dei relativi servizi.

3. I soggetti richiedenti, nella domanda di cui al precedente comma 1, devono fornire l'indicazione dell'area o delle aree di estensione geografica per le quali si richiede la partecipazione.

4. La partecipazione di società consortili di cui all'art. 2602 del codice civile è ammessa, a condizione che queste assumano, anche successivamente all'aggiudicazione e comunque prima del rilascio dei diritti d'uso, la forma di società di capitali secondo quanto stabilito dall'art. 2615-*ter* del codice civile, rispettando i seguenti ulteriori requisiti:

a) l'atto costitutivo deve prevedere l'obbligo per i soci di versare contributi in denaro;

b) per tutta la durata dei diritti d'uso, il capitale sociale deve essere mantenuto nella misura del valore minimo fissato nel bando di gara;

c) la durata deve essere almeno pari alla durata dei diritti d'uso;

d) l'oggetto sociale prevede il complesso delle attività connesse all'utilizzo dei diritti d'uso;

e) le eventuali società estere partecipanti al consorzio rispettano gli stessi requisiti stabiliti per le società estere al comma 1.

5. Non possono partecipare alla procedura di assegnazione prevista dal presente provvedimento soggetti che, singolarmente o in quanto componenti di consorzio:

a) esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro partecipante, a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio;

b) siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante, a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio;

c) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un altro partecipante, a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio.

6. Ai fini del precedente comma 5 il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 18, della legge n. 249/1997.

7. I soggetti che richiedono la partecipazione per più di una area di estensione geografica devono avere la stessa forma societaria, ed in caso di forma associata la stessa composizione, per tutte le aree richieste, fino all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze.

8. La partecipazione è garantita da un apposito deposito cauzionale fissato nel bando di gara.

Art. 5.

Procedura per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze

1. Gli aventi titolo al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze sono individuati, per ciascuna area di estensione geografica, sulla base di graduatorie distinte per ciascun diritto, basate sull'importo offerto anche attraverso un sistema di miglioramenti competitivi, secondo le modalità stabilite nel bando di gara, a partire da un importo minimo, stabilito per ciascuna area di estensione geografica e ciascun blocco di frequenze in gara e indicato nello stesso bando di gara.

2. Le graduatorie di cui al comma precedente sono rese pubbliche.

Art. 6.

Procedura in caso di frequenze non assegnate

1. All'esito delle procedure di cui all'art. 5, qualora fossero rimasti diritti d'uso non assegnati, questi sono posti a gara tra tutti gli aggiudicatari e gli ammessi alla presentazione delle offerte che ne abbiano manifestato l'interesse. Per tali diritti d'uso non si applica la riserva di cui all'art. 2, comma 4.

2. Ad uno stesso soggetto, oltre i diritti d'uso già assegnati, può essere assegnato un solo diritto d'uso aggiuntivo per ciascuna area di estensione geografica prevista, per i diritti d'uso di cui al comma 1.

3. Gli aggiudicatari del diritto d'uso aggiuntivo sono individuati, per ciascuna area di estensione geografica, sulla base di graduatorie distinte per ciascun diritto basate sull'importo offerto, presentato in busta chiusa e sigillata, obbligatoriamente, singolarmente per ciascun blocco di frequenze di interesse, ed al massimo per un solo specifico blocco di frequenze per area, costituente un rilancio rispetto al valore minimo di riserva stabilito per ciascuna area di estensione geografica e ciascun blocco di frequenze, eventualmente anche nullo, secondo le modalità fissate nello stesso bando di gara. Tale procedura di assegnazione avviene contemporaneamente per tutte le aree di estensione geografica interessate.

4. Per ciascuna area di estensione geografica e ciascun blocco di frequenze, il rilascio dei diritti d'uso aggiuntivi avviene secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, che viene resa pubblica, formata sulla base dei seguenti criteri, nell'ordine di priorità esposto:

a) entità dell'offerta economica di rilancio per il blocco richiesto;

b) l'essere un soggetto che non sia autorizzato all'offerta di servizi di comunicazione elettronica, per l'area di estensione geografica in considerazione.

In caso di eventuali parità l'ordine viene definito attraverso il sorteggio. L'assegnazione dei diritti d'uso avviene al valore minimo maggiorato dell'eventuale rilancio.

5. In caso di ulteriori frequenze non assegnate la procedura di cui al comma 1 può essere ripetuta.

Capo III

OBBLIGHI ASSOCIATI AI DIRITTI D'USO

Art. 7.

Contributi

1. Gli aggiudicatari sono tenuti al versamento dell'offerta prodotta al termine delle procedure di cui all'art. 5 e all'art. 6, per il blocco di frequenze e l'area di estensione geografica relativa, a titolo di contributo per la concessione di diritti d'uso delle frequenze radio secondo quanto previsto all'art. 35, comma 1, del Codice, secondo le modalità specificate nel bando di gara.

2. Il valore minimo previsto per le procedure di assegnazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6, è determinato, per ciascun diritto d'uso e ciascuna area di estensione geografica, tenendo conto della larghezza di banda definita per i diritti d'uso, sulla base dei criteri di seguito elencati:

a) in misura proporzionale alla quantità di spettro del diritto;

b) in misura proporzionale alla popolazione potenzialmente servibile in ciascuna area di estensione geografica;

c) in misura proporzionale al prodotto interno lordo della relativa area di estensione geografica;

d) mediante l'uso di un fattore di riduzione che tiene conto delle eventuali limitazioni dovute alla esistenza dei servizi ad utilizzo primario della Difesa nell'area di estensione geografica.

3. Gli aggiudicatari sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi di cui all'art. 34 del Codice, in relazione ai necessari titoli autorizzatori per i servizi oggetto del presente provvedimento, nonché degli altri eventuali contributi per la concessione di diritti d'uso dei numeri o dei diritti di installare infrastrutture di cui all'art. 35 del Codice.

4. Gli eventuali oneri derivanti dalla predisposizione ed effettuazione della procedura di assegnazione dei diritti d'uso sono posti a carico del complesso degli introiti derivanti dalle offerte aggiudicatarie.

Art. 8.

Condizioni per l'utilizzo efficiente delle frequenze

1. L'aggiudicatario può utilizzare il blocco di frequenze accoppiato di cui al diritto d'uso assegnato sia in modalità FDD che in modalità TDD. Non sono previsti canali di guardia esterni tra i blocchi di frequenze in gara e pertanto l'aggiudicatario deve assicurare il rispetto delle norme tecniche riguardanti le emissioni (Maximum EIRP e Block Edge Mask) previste dalla Raccomandazione n. ECC/REC(04)05. Gli operatori che utilizzano blocchi adiacenti nella stessa area di estensione geografica possono, in fase successiva, concordare differenti modalità di coordinamento, pur di non causare interferenze ad altri utilizzatori dello spettro, nel rispetto delle norme vigenti in tema di emissioni elettromagnetiche.

2. Fatto salvo quanto previsto in termini di obblighi dell'aggiudicatario, gli aggiudicatari dei blocchi possono chiedere, di mutuo accordo prima del rilascio dei diritti d'uso, di scambiare tra loro porzioni contigue di spettro accoppiato, della stessa dimensione e nella stessa area di estensione geografica, al fine di ottenere il diritto d'uso di porzioni di spettro contigue di ampiezza maggiore per l'utilizzo in modalità TDD, ovvero di scambiare tra loro interi blocchi aggiudicati al fine di ottenere l'utilizzo di blocchi di spettro omologhi in aree geografiche confinanti. Tale facoltà può essere esercitata previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni e sentito il parere dell'Autorità, durante il periodo di validità dei diritti d'uso.

3. Gli aggiudicatari che operano in prossimità del confine dello Stato sono tenuti a rispettare le procedure di coordinamento stabilite dagli accordi transfrontalieri. Agli aggiudicatari che operano in prossimità del confine di un area di estensione geografica può essere imposto all'atto del rilascio del diritto d'uso, o successivamente in caso di esistenza di interferenze nocive, l'obbligo che il PFD prodotto sia dai terminali d'utente sia dalle stazioni base della propria infrastruttura non superi livelli prestabiliti (di norma -122 dBW/(MHz * m^2) al confine. Ove necessario la definizione del PFD viene effettuata utilizzando la procedura di cui alla Raccomandazione n. ECC/REC/(04)05 e ove applicabile la Raccomandazione n. 100 della CEPT. Fatte salve le norme relative al coordinamento internazionale, in ogni caso gli aggiudicatari che intendono posizionare stazioni base in una fascia inferiore a 7,5 km di distanza dal confine dell'area di estensione geografica, qualora l'applicazione delle norme tecniche prima richiamate non garantisse la protezione dalle interferenze nocive, devono assicurare il coordinamento e/o l'adozione di specifiche tecniche di mitigazione con l'operatore o gli operatori che utilizzano le medesime bande nelle aree di estensione geografica confinanti.

4. Gli aggiudicatari devono porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati. Per l'effettivo esercizio degli impianti sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica, antinfortunistica, paesaggistica, ambientale, di igiene del lavoro, nonché al rispetto dei valori limite del campo elettromagnetico per la tutela della salute pubblica, provvedendo ad acquisire a propria cura, per ciascuno dei suddetti aspetti ove previsto, le autorizzazioni da parte delle autorità competenti. In particolare gli aggiudicatari che intendono utilizzare il proprio blocco di frequenze in modalità TDD devono assicurare il coordinamento e/o l'adozione di specifiche tecniche di mitigazione con gli utilizzatori dei blocchi adiacenti, siano essi utilizzatori in modalità TDD che FDD, secondo le best practices suggerite dagli standard e dalle raccomandazioni europee. In caso di persistenza di interferenze nocive può essere tra l'altro imposta, dal Ministero delle comunicazioni, la sincronizzazione delle reti che operano in blocchi adiacenti.

5. Al fine di consentire l'opportuno coordinamento, gli aggiudicatari sono tenuti a rendere disponibili agli altri aggiudicatari, sulla base di una motivata richiesta ed a condizione di reciprocità, le caratteristiche tecniche e la locazione geografica degli impianti installati. In caso di colocazione di impianti gli aggiudicatari sono tenuti ad adottare le best practices di site engineering suggerite dalla letteratura tecnica.

6. Gli aggiudicatari sono tenuti a garantire la protezione dalle interferenze alle installazioni primarie della Difesa esistenti nel territorio di validità del proprio diritto d'uso, per la durata stabilita dal piano dei blocchi di frequenza in gara, e non possono pretendere protezione da questi.

Art. 9.

Obblighi degli aggiudicatari

1. Il Ministero delle comunicazioni suddivide in tre elenchi i comuni di ciascuna provincia inclusa nell'area di estensione geografica pertinente sulla base della popolazione residente e della presenza, in ciascun territorio comunale, della copertura di reti mobili di terza generazione (3G). A ciascuno degli impianti BWA realizzati nei comuni presenti nei tre elenchi è assegnato il punteggio indicato nel seguito:

a) comuni con popolazione minore di 15.000 abitanti che risultano privi di copertura 3G: 15 punti ad impianto BWA, fino ad un massimo di 15 punti per ciascun comune;

b) comuni con popolazione maggiore di 15.000 abitanti che risultano privi di copertura 3G: 10 punti ad impianto BWA, fino ad un massimo di 20 punti per ciascun comune;

c) rimanenti comuni: 5 punti ad impianto BWA, fino ad un massimo di 30 punti per ciascun comune.

La copertura 3G è verificata secondo le modalità stabilite nel bando di gara.

2. Il singolo aggiudicatario, nella istallazione ed esercizio della propria rete BWA, deve assicurare, per ogni provincia di ciascuna area di estensione geografica pertinente ed entro 30 mesi dal rilascio del relativo diritto d'uso, il raggiungimento di almeno 60 punti, ottenuti scegliendo autonomamente i territori comunali da coprire e sommando il punteggio relativo agli impianti BWA realizzati in ciascuno di essi, individuato sulla base dell'appartenenza ad uno dei tre elenchi. I predetti elenchi possono essere aggiornati dal Ministero delle comunicazioni entro 24 mesi dal termine delle procedure, ove necessario.

3. Un impianto BWA si intende realizzato mediante la messa in servizio di una Central Station, connessa ad una rete di trasporto, e l'avvio del servizio commerciale al pubblico, utilizzando le frequenze attribuite.

4. Gli aggiudicatari rendono noto al pubblico, secondo le modalità stabilite nel bando di gara, il piano di copertura per l'assolvimento degli obblighi di cui al precedente comma 2 prima del rilascio del relativo diritto d'uso. Il predetto piano può essere modificato successivamente, su richiesta dell'aggiudicatario, anche con riguardo agli eventuali aggiornamenti di cui al medesimo comma 2, nel rispetto degli obblighi previsti, previa notifica al Ministero delle comunicazioni. Ai fini di verifica, gli aggiudicatari trasmettono al Ministero delle comunicazioni, con cadenza annuale, lo stato di avanzamento dei piani di copertura relativi a ciascun diritto d'uso assegnato.

5. Ferma restando la responsabilità principale dell'aggiudicatario in ordine al rispetto degli obblighi connessi alla titolarità del diritto d'uso, gli aggiudicatari possono assolvere gli obblighi di cui al comma 2 direttamente ovvero mediante soggetti terzi in possesso delle idonee autorizzazioni per l'offerta di reti e servizi di comunicazione elettronica sulla base di accordi commerciali di utilizzo dei diritti d'uso delle frequenze, su base provinciale o pluriprovinciale, nell'ambito dell'area di estensione geografica rilevante. Tali accordi, realizzati sulla base di criteri di equità e non discriminazione, sono notificati all'Autorità ed al Ministero delle comunicazioni.

6. Il livello di copertura di cui al comma 2 deve essere mantenuto per tutta la durata del rispettivo diritto d'uso, anche con riguardo a possibili modifiche delle aree dei comuni.

7. Gli aggiudicatari che, dopo il termine di 30 mesi dal rilascio del diritto d'uso ovvero dall'effettiva disponibilità delle frequenze, non utilizzano direttamente o indirettamente, salvo impedimenti non derivanti dagli aggiudicatari stessi, le frequenze assegnate per l'offerta al pubblico dei servizi di broadband wireless access nei territori comunali diversi da quelli individuati nel piano di copertura di cui al precedente comma 4, sono tenuti a soddisfare, sulla base di negoziazione commerciale ed a condizioni eque e non discriminatorie, ogni ragionevole richiesta di accesso alle frequenze stesse.

8. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal diritto d'uso delle frequenze, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi di cui al presente articolo può essere disposta la revoca del diritto d'uso nelle aree di estensione geografica interessate ed è immediatamente inibito l'uso delle frequenze assegnate. Nel caso l'obbligo di cui al comma 2 non venga rispettato per più del 40% di quanto previsto per la pertinente area di estensione geografica, è disposta la revoca del diritto d'uso per la medesima area. In caso di revoca nessun rimborso è dovuto agli aggiudicatari soggetti alla sanzione e le relative frequenze potranno essere riassegnate.

9. Gli aggiudicatari sono tenuti a richiedere, ove non ne siano già in possesso, i titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente in materia di offerta di servizi di comunicazione elettronica, ed a rispettarne i relativi obblighi. In particolare per l'utilizzo delle frequenze sono tenuti al rispetto delle specifiche disposizioni previste dal Codice e dalle altre leggi in materia.

10. Gli aggiudicatari debbono conservare in un apposito registro i dati relativi all'ubicazione delle installazioni di apparati utente in postazione fissa.

11. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, l'aggiudicatario è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici.

Art. 10.

Uso degli apparati e approvazione delle interfacce

1. L'aggiudicatario è tenuto ad utilizzare apparati conformi agli standard ed alle norme tecniche previsti dal vigente Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze, ovvero ad essi equivalenti e compatibili. In ogni caso l'aggiudicatario che adoperi apparati dichiarati compatibili, fermi restando gli obblighi previsti, si impegna a non causare interferenze nocive agli altri sistemi autorizzati.

2. Gli apparati utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dalla direttiva n. 1999/5/CE.

3. Le specifiche tecniche delle interfacce dei sistemi utilizzati dagli aggiudicatari, qualora non già pubbliche, devono essere pubblicate in maniera esatta ed adeguata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, ai sensi di quanto previsto all'art. 4 della direttiva n. 1999/5/CE.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Disposizioni finali

1. L'Autorità si riserva di adeguare il contenuto del presente provvedimento in relazione ad eventuali raccomandazioni o decisioni della Commissione europea in materia, ovvero in relazione all'adeguamento del quadro regolatorio di settore.

2. L'assegnazione delle frequenze di cui al presente provvedimento non dà titolo per l'attribuzione agli aggiudicatari di ulteriori frequenze, né nelle bande oggetto del presente provvedimento né in altre bande. Gli eventuali soggetti terzi di cui all'art. 9, comma 5, non maturano diritti all'assegnazione delle frequenze di cui abbiano l'uso.

3. Alle controversie tra operatori che possono sorgere in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9, commi 5 e 7, del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 249/1997. Rimangono ferme le norme in merito alla risoluzione delle altre controversie.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 9 maggio 2007

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
INNOCENZI BOTTI - LAURIA

07A05187

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Rimini

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 aprile 2007, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Rumini.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05192

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento nella chiesa di San Paolo Apostolo, in Montefiore Conca.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 aprile 2007, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento nella chiesa di San Paolo Apostolo, con sede in Montefiore Conca (Rimini).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05193

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento nella chiesa di San Fortunato, in Rimini

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 aprile 2007, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento nella chiesa di San Fortunato, con sede in Rimini.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05194

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento e Rosario, in Coriano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 aprile 2007, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento e Rosario, con sede in Coriano (Rimini) frazione Cerasolo.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05195

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Rimini

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 aprile 2007, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Rimini.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05196

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento nella chiesa di San Vito, in Rimini

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 aprile 2007, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento nella chiesa di San Vito, con sede in Rimini.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05197

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di annullamento e nuova approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 40842 del 3 maggio 2007 sono annullati i decreti ministeriali del 22 settembre 2006, n. 39273, del 6 ottobre 2006 n. 39380, del 6 ottobre 2006, n. 39375, del 22 settembre 2006 n. 39262, tutti e limitatamente, al periodo dal 1º novembre 2006 al 12 marzo 2007.

È altresì approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, per evento improvviso ed imprevisto della - Eridiania Sadam S.p.a. con sede in Bologna, unità di Fermo (Ascoli Piceno), Jesi (Ancona), Russi (Ravenna), Trecasali (Parma), Castiglion fiorentino (ex Sadam Castiglionese) Arezzo, Celano (ex Sadam Abruzzo (Aquila), Villasor (ex Sadam ISZ) (Cagliari), per il periodo dal 1º novembre 2006 al 12 marzo 2007;

Con decreto n. 40850 del 3 maggio 2007 è annullato il decreto ministeriale del 26 aprile 2006 n. 38495, limitatamente al periodo dal 1º luglio 2006 al 11 novembre 2006.

È altresì approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Ing. Nino Ferrari - Impresa costruzioni generali S.r.l. con sede in: Roma, unità di Barberino di Mugello (Firenze), Bologna, Cagliari, Enna, Catania, Empoli (Firenze), Gioia Tauro (Reggio Calabria), La Spezia, Messina, Modena, Napoli, Nuoro, Palermo, Parma, Roma, Taranto, Trapani per il periodo dal 1º luglio 2006 al 5 luglio 2006.

07A05141

Provvedimenti di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 40843 del 3 maggio 2007 è annullato il decreto ministeriale del 28 giugno 2006, limitatamente, al periodo dal 1º luglio 2006 all'11 novembre 2006 della FE.IRA S.c.a..r.l. con sede in Roma, unità di Roma, Enna, S. Teodoro (Nuoro), Catania, Messina, Certaldo, Barberino del Mugello (Firenze);

Con decreto n. 40847 del 3 maggio 2007 è annullato il decreto ministeriale n. 38493 del 26 aprile 2006 limitatamente al periodo dal 1º luglio 2006 all'11 novembre 2006 della I.R.A. Costruzioni generali S.r.l. con sede in Roma unità di Catania Vittorio Veneto (Catania), Terme Vigliatore (Messina), Taranto, Licata (Agrigento), Enna, Piazza Armerina (Enna), Catania Porto (Catania), Motta Sant'Anastasia (Catania), Catania Molo Levante (Catania), Catania Librino (Catania), Fracagnano (Taranto), Riposto (Catania), Patti (Messina), Cagliari, Orgosolo (Nuoro), Balestrate (Palermo), Trapani.

07A05142

Provvedimenti concernenti la rettifica dell'approvazione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 40862 del 3 maggio 2007 è modificato il decreto ministeriale n. 38697 del 9 giugno 2006 all'art. 5, relativamente al numero di unità giornalistiche in CIGS per l'unità di Firenze che deve intendersi pari a otto unità della Poligrafici Editoriale S.p.a.

07A05143

Provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Con decreto n. 40908 del 14 maggio 2007 la società Azienda Servizi Integrati Lambro, con sede in Merone (Como), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente a decorrere dal 17 settembre 2002.

Con decreto n. 40909 del 14 maggio 2007 la società ASM Vendita e Servizi, con sede in Voghera (Pavia), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente a decorrere dal 2 novembre 2006.

Con decreto n. 40910 del 14 maggio 2007 la società Strade, con sede in Portomaggiore (Ferrara), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente a decorrere dal 1º maggio 2005

07A05144

Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 40878 del 3 maggio 2007 è annullato il decreto direttoriale n. 38814 del 28 giugno 2006 limitatamente al periodo dal 1º luglio 2006 all'11 novembre 2006 della FE.IRA, S.c.a.r.l., con sede in Roma, unità di Enna, S. Teodoro (Nuoro), Catania, Messina, Certaldo (Firenze), Barberino del Mugello (Firenze).

Con decreto n. 40882 del 3 maggio 2007 è annullato il decreto direttoriale n. 38515 del 26 aprile 2006, limitatamente al periodo dal 1º luglio 2006 all'11 novembre 2006 della I.R.A. Costruzioni Generali ora Ing. Nino Ferrari Impresa Costruzioni Generali, con sede in Roma, unità di Catania Vittorio Veneto (Catania), Terme Vigliatore (Messina), Taranto, Licata (Agrigento), Enna, Piazza Armerina (Enna), Catania Porto (Catania), Motta Sant'Anastasia (Catania), Catania Molo Levante (Catania), Catania Librino (catania), Fracagnano (Taranto), Riposto (Catania), Patti (Messina), Cagliari, Orgosolo (Nuoro), Balestrate (Palermo), Trapani.

07A05145

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 40877 del 3 maggio 2007 sono annullati i decreti direttoriali del 22 settembre 2006 n. 39292. del 6 ottobre 2006 n. 39411, del 6 ottobre 2006 n. 39406, del 22 settembre 2006 n. 39282, tutti e limitatamente, al periodo dal 1º novembre 2006 al 12 marzo 2007. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione straordinaria per crisi aziendale, per evento improvviso ed imprevisto della ERIDANIA SADAM S.p.a., con sede in Bologna, unità di Fermo (Ascoli Piceno), Jesi (Ancona), Russi (Ravenna), Trecasali (Parma), Castiglion Fiorentino (Ex Sadam Castiglionese) (Arezzo), Celano (Ex Sadam Abruzzo) (L'Aquila), Villasor (Ex Sadam ISZ) (Cagliari), per il periodo dal 1º novembre 2006 al 12 marzo 2007.

Con decreto n. 40885 del 3 maggio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ing. Nino Ferrari - Impresa Costruzioni Generali S.r.l., con sede in Roma, unità di Barberino di Mugello (Firenze), Bologna, Cagliari, Enna, Catania, Empoli (Firenze), Gioia Tauro (Reggio Calabria), La Spezia, Messina, Modena, Napoli, Nuoro, Palermo, Parma, Roma, Taranto, Trapani, per il periodo dal 1º luglio 2006 al 5 luglio 2006.

Il presente decreto, inoltre, annulla il decreto direttoriale n. 38517 del 26 aprile 2006 limitatamente al periodo dal 1º luglio 2006 all'11 novembre 2006.

Con decreto n. 40904 del 14 maggio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a., con sede in Piacenza, unità di Benevento, per il periodo dal 1º giugno 2006 al 30 settembre 2006.

Il presente decreto, inoltre, annulla il decreto direttoriale n. 38230 del 16 marzo 2006 limitatamente all'unità di Benevento e per il periodo dal 1º giugno 2006 al 30 settembre 2006.

07A05146

Approvazione della delibera n. 326/2006 adottata in data 27 aprile 2006 dall'Ente di previdenza dei periti industriali - EPPI.

Con ministeriale n. 24/IX/0008085/PIND-L-19 del 28 maggio 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 326/2006 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI) in data 27 aprile 2006, con la quale la Cassa ha inteso regolarizzare i propri archivi adottando una procedura che consenta di gestire, con decorrenza 1996, tutti i modelli autocertificativi già pervenuti, limitatamente ai soli periti industriali che ancora oggi non risultano essere iscritti all'EPPI.

07A05198

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione ad istituire ed esercitare un magazzino generale alla società «Caseificio Sant'Angelo S.n.c. di Caretti Dante & C.», in S. Giovanni in Persiceto.

Con decreto ministeriale del 31 maggio 2007 la società «Caseificio Sant'Angelo S.n.c. di Caretti Dante & C.» con sede in S. Giovanni in Persiceto (Bologna), via Imbiani n. 7, è autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito e la stagionatura di formaggi di tipo grana.

07A05191

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Liotondol»

Estratto determinazione AIC/N n. 1105 del 18 maggio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LIOTONDOL, nella forma e confezione: «2,5% gel» 1 tubo da 50 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Luigi Bodio n. 37/B, cap. 20158 - Codice fiscale 00832400154.

Confezione: «2,5% gel» 1 tubo da 50g - A.I.C. n. 036929014 (in base 10), 136ZHQ (in base 32).

Forma farmaceutica: gel per uso cutaneo.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Sanofi-Aventis (Waterford) Ltd, Ida Industrial Park, Waterford, Irlanda (tutte).

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: ketoprofene 2,5g;

eccipienti: trolamina 4 g; carbomeri 2 g; etanolo 96% 31,269 g; essenza di lavanda 25 mg; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di stati dolorosi ed infiammatori di natura reumatica o traumatica delle articolazioni e dei muscoli, come in caso di contusioni, distorsioni, strappi muscolari ecc.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n 036929014 - «2,5 % gel» 1 tubo da 50 g.

Classe di rimborsabilità: «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036929014 - «2,5 % gel» 1 tubo da 50 g - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05162

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Trimonase»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1137 del 25 maggio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società MIPHARM S.p.a. (codice fiscale 10036820156) con sede legale e domicilio fiscale in via Bernardo Quaranta, 12 - 20141 Milano.

Medicinale: TRIMONASE.

Confezione: A.I.C. n. 024860025 - «500 mg compresse» 8 compresse.

È ora trasferita alla società:

Finderm Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale 03115090874) con sede legale e domicilio fiscale in via Alcide De Gasperi, 165/B - 95100 Catania.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05170

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Uromitexan»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1140 del 25 maggio 2007

Titolare A.I.C.: Baxter Oncology GmbH con sede legale e domicilio in Kantstrasse, 2, D-33790 - Halle (Germania).

Medicinale: UROMITEXAN.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 025312051 - 10 compresse rivestite 400 mg;

varia in:

A.I.C. n. 025312051 «400 mg compresse rivestite» 10 compresse.

A.I.C. n. 025312063 - 20 compresse rivestite 400 mg;

varia in:

A.I.C. n. 025312063 - «400 mg compresse rivestite» 20 compresse.

A.I.C. n. 025312075 - 50 compresse rivestite 400 mg;

varia in:

A.I.C. n. 025312075 - «400 mg compresse rivestite» 50 compresse.

A.I.C. n. 025312087 - 10 compresse rivestite 600 mg;

varia in:

A.I.C. n. 025312087 - «600 mg compresse rivestite» 10 compresse.

A.I.C. n. 025312099 - 20 compresse rivestite 600 mg;

varia in:

A.I.C. n. 025312099 - «600 mg compresse rivestite» 20 compresse.

A.I.C. n. 025312101 - 50 compresse rivestite 600 mg;

varia in:

A.I.C. n. 025312101 - «600 mg compresse rivestite» 50 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A05173

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Serevent»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1141 del 25 maggio 2007

Medicinale: SEREVENT.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2 - 37100 Verona, codice fiscale 00212840235.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 027890110 - «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione 120 erogazioni;

varia in:

A.I.C. n. 027890110 - «25 mcg/erogazione sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione 120 erogazioni.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A05164

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Arial»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1143 del 25 maggio 2007

Medicinale: ARIAL.

Titolare A.I.C.: Dompè Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via San Martino, 12 - 12/A - 20122 Milano, codice fiscale 00791570153.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 027891136 - «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione da 120 erogazioni;

varia in:

A.I.C. n. 027891136 - «25 mcg/erogazione sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione da 120 erogazioni.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A05165

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Salmetedur»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1142 del 25 maggio 2007

Medicinale: SALMETEDUR.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze, codice fiscale 00395270481.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 027892138 - «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sottopressione da 120 erogazioni;

varia in:

A.I.C. n. 027892138 - «25 mcg/erogazione sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sottopressione da 120 erogazioni.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A05163

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Meloxicam EG».

Estratto provvedimento UPC/II/3108 del 29 maggio 2007

Specialità medicinale: MELOXICAM EG.

Confezioni:

037077017/M - «7,5 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077029/M - «7,5 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077031/M - «7,5 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077043/M - «7,5 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077056/M - «7,5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077068/M - «7,5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077070/M - «7,5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077082/M - «7,5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077094/M - «7,5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077106/M - «7,5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077118/M - «7,5 mg compresse» 140 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077120/M - «7,5 mg compresse» 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077132/M - «7,5 mg compresse» 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077144/M - «7,5 mg compresse» 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077157/M - «7,5 mg compresse» 1000 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077169/M - «15 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077171/M - «15 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077183/M - «15 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077195/M - «15 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077207/M - «15 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077219/M - «15 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077221/M - «15 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077233/M - «15 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077245/M - «15 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077258/M - «15 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077260/M - «15 mg compresse» 140 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077272/M - «15 mg compresse» 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077284/M - «15 mg compresse» 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077296/M - «15 mg compresse» 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037077308/M - «15 mg compresse» 1000 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Titolare AIC: EG S.P.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0605/001-002/II/034.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4 e 4.8.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05177

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Meloxicam Hexal».

Estratto provvedimento UPC/II/3109 del 29 maggio 2007

Specialità medicinale: MELOXICAM HEXAL.

Confezioni:

037067016/M - «7,5 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037067028/M - «7,5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037067030/M - «7,5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037067042/M - «7,5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037067055/M - «7,5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037067067/M - «15 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037067079/M - «15 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037067081/M - «15 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037067093/M - «15 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037067105/M - «15 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: HEXAL S.P.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0792/001-002/II/010.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4 e 4.8;

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio Illustrativo dovranno altresì essere apportate entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05178

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Meloxicam Ranbaxy».

Estratto provvedimento UPC/II/3110 del 29 maggio 2007

Specialità medicinale: MELOXICAM RANBAXY.

Confezioni:

037066014/M - «7,5 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066026/M - «7,5 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066038/M - «7,5 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066040/M - «7,5 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066053/M - «7,5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066065/M - «7,5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066077/M - «7,5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066089/M - «7,5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066091/M - «7,5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066103/M - «7,5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066115/M - «7,5 mg compresse» 140 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066127/M - «7,5 mg compresse» 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066139/M - «7,5 mg compresse» 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066141/M - «7,5 mg compresse» 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066154/M - «7,5 mg compresse» 1000 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066166/M - «15 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066178/M - «15 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066180/M - «15 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066192/M - «15 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066204/M - «15 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066216/M - «15 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066228/M - «15 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066230/M - «15 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066242/M - «15 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066255/M - «15 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066267/M - «15 mg compresse» 140 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066279/M - «15 mg compresse» 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066281/M - «15 mg compresse» 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066293/M - «15 mg compresse» 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037066305/M - «15 mg compresse» 1000 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: Ranbaxy Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0612/001-002/II/007.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4 e 4.8.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05179

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Kalicet».

Estratto provvedimento UPC/II/3111 del 29 maggio 2007

Specialità medicinale: KALICET.

Confezioni:

033304039 - «180» 20 compresse film rivestite 180 mg;

033304041 - «120» 20 compresse film rivestite 120 mg.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

UK/H/0151/003-004/II/025;

UK/H/0151/003-004/II/024;

UK/H/0151/003-004/II/023;

UK/H/0151/003-004/W008;

UK/H/0151/003-004/W018;

UK/H/0151/003-004/R001;

UK/H/0151/003-004/R002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 5.3 ed ulteriori modifiche apportate durante le procedure di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05180

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-135) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.